

Gazzetta ufficiale C 275

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

66° anno
4 agosto 2023

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2023/C 275/01	Comunicazione della Commissione sull'iniziativa dei cittadini europei (ICE) «Stop Finning - Stop the Trade» (Stop all'asportazione e al commercio delle pinne di squalo) 1
2023/C 275/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.11202 — FORTUM MARKETS / TELGE ENERGI) ⁽¹⁾ 13
2023/C 275/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.11137 — EMIL FREY FRANCE / SACAPUCE / JAM PROD / GROUPE KERTRUCKS FINANCE) ⁽¹⁾ 14
2023/C 275/04	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.11181 — MACQUARIE / BCI / ENDEAVOUR ENERGY) ⁽¹⁾ 15
2023/C 275/05	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.11096 — MAPFRE / VAS / JV) ⁽¹⁾ 16

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2023/C 275/06	Avviso all'attenzione di talune persone ed entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio e al regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio relativi a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea 17
2023/C 275/07	Decisione del Consiglio, del 25 luglio 2023, relativa alla nomina del direttore esecutivo dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale 18

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

2023/C 275/08	Decisione del Consiglio, del 14 luglio 2023, che modifica la decisione 98/481/CE, che accetta la nomina dei revisori dei conti esterni della Banca centrale europea	19
2023/C 275/09	Avviso all'attenzione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2021/642/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2023/1592 del Consiglio, e al regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1591 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina	21
2023/C 275/10	Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2021/642/PESC del Consiglio e al regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina	22
Commissione europea		
2023/C 275/11	Tassi di cambio dell'euro — 3 agosto 2023	24
2023/C 275/12	Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione	25
2023/C 275/13	Decisione di esecuzione della Commissione, del 28 luglio 2023, relativa alla pubblicazione nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> della domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio «Irish Grass Fed Beef» (IGP)	26

V Avvisi

ALTRI ATTI

Commissione europea		
2023/C 275/14	Pubblicazione di una richiesta di modifica di una menzione tradizionale nel settore vitivinicolo a norma dell'articolo 28, paragrafo 3, e dell'articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione — «Vino generoso»	33
2023/C 275/15	Pubblicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di produzione di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta nel settore dei prodotti agricoli e alimentari, di cui all'articolo 6 ter, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione	36
2023/C 275/16	Pubblicazione di una richiesta di modifica di una menzione tradizionale nel settore vitivinicolo a norma dell'articolo 28, paragrafo 3, e dell'articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione — «Vino generoso de licor»	42
2023/C 275/17	Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	45

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

sull'iniziativa dei cittadini europei (ICE) «Stop Finning - Stop the Trade» (Stop all'asportazione e al commercio delle pinne di squalo)

(2023/C 275/01)

1. INTRODUZIONE: L'INIZIATIVA DEI CITTADINI EUROPEI

Con un'iniziativa dei cittadini europei (ICE) a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, i cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di almeno sette Stati membri, possono invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare proposte appropriate su materie su cui tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati.

«*Stop Finning – Stop the Trade*» (Stop all'asportazione e al commercio delle pinne di squalo) ⁽¹⁾ è l'ottava ICE ad aver raggiunto le soglie previste dal trattato e dal regolamento (UE) 2019/788 riguardante l'iniziativa dei cittadini europei («regolamento ICE») ⁽²⁾. L'iniziativa invita la Commissione a intervenire per porre fine al commercio di pinne di squalo sfuse nell'UE, compresi l'importazione, l'esportazione e il transito di pinne, nei termini illustrati di seguito.

Sebbene l'asportazione di pinne a bordo di navi dell'UE e nelle acque dell'UE sia vietata e gli squali debbano essere sbarcati con le pinne naturalmente attaccate al corpo, l'UE è uno dei maggiori esportatori di pinne e un importante centro di transito per il commercio mondiale di pinne.

L'UE è uno dei principali attori dello sfruttamento degli squali e poiché le ispezioni in mare sono rare le pinne sono tuttora illegalmente tenute a bordo, trasbordate o sbarcate nell'UE.

Intendiamo porre fine al commercio di pinne nell'UE, compresi l'importazione, l'esportazione e il transito di pinne non naturalmente attaccate al corpo dell'animale.

Poiché l'asportazione delle pinne impedisce l'adozione di misure efficaci per la conservazione degli squali, chiediamo di estendere il regolamento (UE) n. 605/2013 anche al commercio di pinne e chiediamo pertanto alla Commissione di elaborare un nuovo regolamento che estenda la regola delle «pinne naturalmente attaccate al corpo» a ogni forma di commercio di squali e razze nell'UE.

⁽¹⁾ Numero di registrazione attribuito dalla Commissione: ECI(2020)000001 (https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000001_it).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55).

La Commissione ha registrato l'ICE il 17 dicembre 2019 ⁽³⁾. Poiché le dichiarazioni di sostegno sono state raccolte durante la pandemia di COVID-19, l'iniziativa ha potuto beneficiare di una proroga del termine regolamentare previsto, pari a 12 mesi, di ulteriori 12 mesi (all'atto pratico è stato quindi possibile raccogliere le firme dal 31 gennaio 2020 al 31 gennaio 2022) ⁽⁴⁾. Dopo la verifica delle firme da parte delle autorità degli Stati membri, l'11 gennaio 2023 gli organizzatori hanno presentato l'iniziativa alla Commissione.

Gli organizzatori hanno illustrato nei dettagli gli obiettivi dell'iniziativa il 6 febbraio 2023 in occasione di una riunione con il membro responsabile della Commissione e il 27 marzo 2023 durante un'audizione pubblica presso il Parlamento europeo.

L'11 maggio 2023 il Parlamento europeo ha tenuto un dibattito in aula sull'iniziativa nel corso del quale la Commissione ha confermato di condividere le preoccupazioni dei cittadini e di essere molto impegnata, sia all'interno che all'esterno dell'UE, per la protezione e la pesca sostenibile degli squali. La Commissione ha ricordato il contesto internazionale (in cui l'UE promuove attivamente la conservazione e la gestione sostenibile degli squali nei consessi internazionali pertinenti) e le norme dell'UE già in vigore ai fini dell'attuazione di una politica di sbarco degli squali con le «pinne naturalmente attaccate al corpo».

Nella presente comunicazione la Commissione valuta l'iniziativa dal punto di vista giuridico e politico e illustra l'azione che intende intraprendere, i motivi che la spingono ad intervenire e il calendario previsto, conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento ICE.

2. CONTESTO

2.1. Panoramica della situazione mondiale

Esistono circa 500 diverse specie di squali, con varie caratteristiche ecologiche e biologiche. Gli squali sono un gruppo di pesci importanti per la biodiversità marina che, in quanto predatori apicali, svolgono un ruolo fondamentale nel preservare l'equilibrio degli ecosistemi marini, a loro volta essenziali per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. Dato il loro ciclo di vita generalmente lungo e il loro basso tasso di riproduzione, gli squali sono vulnerabili alle attività umane, in particolare alla pesca e alla perdita di habitat.

Come altri pesci, gli squali rappresentano anche una fonte di cibo da cui molte persone dipendono per la loro sussistenza. La pratica di catturare e mangiare squali risale a molti secoli fa, ma con l'aumento della domanda e la globalizzazione economica degli ultimi decenni si è venuto a creare un vero e proprio mercato mondiale della pesca e del consumo di questi pesci. Oggi le flotte industriali e artigianali di tutto il mondo riforniscono i mercati asiatici tradizionali di pinne di squalo, mentre la carne di quegli stessi squali, catturati e privati delle pinne, viene sempre più dirottata, attraverso canali di approvvigionamento distinti, verso mercati in espansione come il Brasile.

Nonostante gli sforzi compiuti negli ultimi anni per migliorare la loro conservazione, molte popolazioni di squali sono ormai in situazione di criticità. È difficile effettuare stime a livello mondiale poiché le specie di squali sono numerose e le popolazioni variano da una regione all'altra. Tuttavia, per molte regioni le valutazioni sono sempre più attendibili. Stando alla più recente valutazione a livello mondiale contenuta nella lista rossa dell'IUCN delle specie minacciate, le specie di squali sarebbero per oltre un terzo a rischio di estinzione (sarebbero cioè da considerare «in pericolo critico», «in pericolo» o «vulnerabili») ⁽⁵⁾.

L'ICE, pertanto, sottolinea giustamente l'importanza di porre urgentemente rimedio alla preoccupante situazione degli squali nel mondo, riflettendo anche sul ruolo che la domanda di pinne di squalo svolge nell'aumentare la pressione di pesca e compromettere gli sforzi di conservazione per queste specie.

⁽³⁾ Decisione della Commissione (UE) 2019/2252, del 17 dicembre 2019, sulla proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Stop Finning - Stop the trade» (Stop all'asportazione e al commercio delle pinne di squalo) [notificata con il numero C(2019) 9203] (GU L 336 del 30.12.2019, pag. 312).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2020/1042 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 che, in considerazione dell'epidemia di COVID-19, stabilisce misure temporanee circa i termini per le fasi di raccolta, verifica ed esame di cui al regolamento (UE) 2019/788, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (GU L 231 del 17.7.2020, pag. 7); decisione di esecuzione (UE) 2020/2200 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che proroga i termini per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno per talune iniziative dei cittadini europei ai sensi del regolamento (UE) 2020/1042 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 434 del 23.12.2020, pag. 56); decisione di esecuzione (UE) 2021/360 della Commissione, del 19 febbraio 2021, che proroga i termini per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno per talune iniziative dei cittadini europei ai sensi del regolamento (UE) 2020/1042 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2021) 1121] (GU L 69 del 26.2.2021, pag. 9).

⁽⁵⁾ Lista rossa dell'IUCN delle specie minacciate (non disponibile in italiano).

2.2. La pesca e il commercio delle pinne di squalo

Secondo dati FAO ⁽⁶⁾, dal 1950 le catture mondiali di squali sono triplicate e nel 2000 hanno raggiunto il loro massimo storico di ben 868 000 tonnellate. Da allora si è avuta una tendenza al calo e nel 2020 le catture sono drasticamente diminuite a 665 622 tonnellate. Stando agli stessi dati, il valore del commercio mondiale di prodotti derivati dagli squali è stato quasi di un miliardo di USD all'anno, pari a circa 7 100 tonnellate di pinne nel 2021.

Per quanto riguarda l'UE, tra il 2017 e il 2021 si sono avute poche importazioni di pinne di squalo, mentre le esportazioni sono state consistenti, con una media annua di circa 2 300 tonnellate per 170 milioni di EUR ⁽⁷⁾. Nel 2021 il prezzo medio delle esportazioni è stato di 16 EUR/kg per le pinne di squalo e di 1,43 EUR/kg per la carne di squalo ⁽⁸⁾. Tra gli Stati membri dell'UE la Spagna detiene di gran lunga il primato sia delle importazioni che delle esportazioni di pinne, queste ultime pari a oltre il 99 % di quelle totali dell'UE e di cui circa il 96 % è costituito da pinne congelate ⁽⁹⁾.

Nello stesso periodo, i principali paesi di destinazione delle esportazioni di pinne di squalo dall'UE ⁽¹⁰⁾ come media annua sono stati Singapore (985 tonnellate, 13 milioni di EUR), la Cina (893 tonnellate, 11 milioni di EUR) e Hong Kong (194 tonnellate, 7 milioni di EUR). Circa l'82 % delle esportazioni dell'UE è destinato a Singapore e alla Cina, mentre altri flussi commerciali si registrano con Hong Kong e, di recente, anche con il Giappone. Circa l'85 % delle esportazioni di pinne di squalo congelate è destinato a Singapore e alla Cina.

Per quanto riguarda la pesca effettuata dai pescherecci dell'UE, tra il 2019 e il 2021 il totale dichiarato delle catture di squali è stato di 248 392 tonnellate ⁽¹¹⁾, pari ad una media annua di 82 797 tonnellate. La specie più importante è stata la verdesca (*Prionace glauca*), che nel periodo in questione ha rappresentato il 56 % delle catture, e a seguire il gattuccio, la razza chiodata e lo smeriglio (*Isurus oxyrinchus*), che hanno rappresentato rispettivamente il 7 %, il 6 % e il 3 % delle catture totali. Per molte altre specie, nello stesso periodo le catture totali sono state inferiori a 100 kg, il che fa pensare che si sia trattato solo di catture accidentali.

La maggior parte delle catture è effettuata da pescherecci dell'UE con palangari nelle acque internazionali di tutti gli oceani, in particolare nell'Atlantico meridionale e nel Pacifico meridionale. Le catture in acque internazionali rappresentano il 60 % del volume delle catture. Verdesche e smerigli, che rappresentano rispettivamente l'87 % e l'88 % delle catture ⁽¹²⁾, sono pescati quasi esclusivamente in acque internazionali di competenza delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).

Gli squali pescati dai pescherecci dell'UE o nelle acque dell'UE devono essere sbarcati con le pinne attaccate al corpo (cfr. punto 2.3). La trasformazione avviene una volta a terra e, come risulta dalle statistiche già citate, le pinne e le carcasse vengono successivamente spedite in mercati distinti. La stragrande maggioranza delle pinne di squalo è destinata al consumo nei paesi dell'Asia orientale e sud-orientale. La carne e altre parti delle carcasse sono invece consumate nell'UE e alcune sono esportate verso i paesi terzi, in particolare quelli dell'America latina.

2.3. Le politiche e i quadri giuridici attuali dell'UE e internazionali

L'ICE chiede specificamente che il regolamento (UE) n. 605/2013 sia esteso al commercio delle pinne. Sollecita pertanto la Commissione ad estendere la regola delle «pinne naturalmente attaccate al corpo» a ogni forma di commercio di squali e razze nell'UE. L'ICE sostiene che le pinne sono il motivo principale per pescare squali, visto il loro valore sul mercato asiatico. Afferma inoltre che nel mondo, UE compresa, i sistemi di controllo del rispetto e della conformità alle norme sono troppo blandi, poiché sia le risorse e gli strumenti impiegati, sia la formazione e il coordinamento delle autorità competenti non sono sufficienti per identificare le specie basandosi unicamente sulle pinne e per garantire il rispetto, lungo l'intera catena del valore, dei regolamenti pertinenti. Per facilitare i controlli doganali e contribuire a scoraggiare il commercio delle pinne di squalo, i promotori chiedono perciò che si commercializzi solo lo squalo intero, vietando di fatto nell'UE il commercio di parti sfuse di questi pesci (pinne o carcasse).

L'UE applica al commercio e alla pesca degli squali un quadro legislativo e politico molto vasto.

⁽⁶⁾ Sharks | International Plan of Action for Conservation and Management of Sharks | Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (fao.org) (non disponibile in italiano).

⁽⁷⁾ Cfr. allegato.

⁽⁸⁾ Fonte: EUMOFA - Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (EUMOFA).

⁽⁹⁾ Fonte: EUMOFA - Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (EUMOFA).

⁽¹⁰⁾ Fonte: EUMOFA - Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (EUMOFA).

⁽¹¹⁾ Fonte: statistiche Eurostat sulla pesca.

⁽¹²⁾ Fonte: relazioni degli Stati membri alla Commissione. Le specie di razza non rientrano nel campo di applicazione del regolamento sull'asportazione delle pinne di squalo; sono però catturate quasi esclusivamente nelle acque dell'UE.

La **convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione** (CITES) mira a salvaguardare la flora e la fauna selvatiche dallo sfruttamento eccessivo dovuto al commercio internazionale. L'UE è parte della CITES e promuove attivamente la protezione delle specie marine. All'ultima conferenza delle parti del novembre 2022 sono state aggiunte alle appendici CITES circa 100 nuove specie di squali e razze. Tra gli squali, l'UE ha sostenuto, insieme ad altri, la proposta di Panama di inserire nell'appendice II della CITES la famiglia dei carcarinidi, compresa la verdesca. L'elenco entrerà in vigore il 25 novembre 2023. Ad oggi, le specie di squali e razze che rientrano nella CITES sono in tutto 174, per la maggior parte elencate nell'appendice II, il che significa che il loro commercio deve essere controllato se si vuol evitare un livello di sfruttamento incompatibile con la loro sopravvivenza.

Nell'UE il commercio di specie protette e minacciate di estinzione, comprese quelle marine, è disciplinato da una serie di regolamenti che attuano la CITES. Il regolamento (CE) n. 338/97 relativo alla **protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio** ⁽¹³⁾ prevede una serie di norme riguardanti l'importazione, l'esportazione e la riesportazione di esemplari di specie, parti o prodotti derivati inclusi, che figurano nei suoi quattro allegati. Questi ultimi contengono tutte le specie elencate dalla CITES e altre che non vi figurano.

L'asportazione delle pinne di squalo ⁽¹⁴⁾ è una delle principali minacce per la conservazione di queste specie ed è una pratica di pesca che l'UE è stata la prima a considerare inaccettabile. Dal 2003 questa pratica, grazie al regolamento (CE) n. 1185/2003 (**regolamento sull'asportazione delle pinne di squalo**) ⁽¹⁵⁾, è vietata a bordo di tutti i pescherecci nelle acque dell'UE e, per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'UE, in qualunque altra parte del mondo. Tale regolamento è stato rafforzato dal regolamento (UE) n. 605/2013 ⁽¹⁶⁾ che, introducendo una politica rigorosa di sbarco con le «pinne naturalmente attaccate al corpo», vieta di asportare le pinne di squalo a bordo di un peschereccio e di tenerle a bordo, trasbordarle o sbarcarle. In pratica, le pinne possono essere asportate solo dopo lo sbarco.

Gli Stati membri dell'UE svolgono attività di monitoraggio e controllo al fine di garantire la piena attuazione del regolamento sull'asportazione delle pinne di squalo. Essi devono riferire in merito al controllo del rispetto del regolamento nelle acque dell'UE e di paesi terzi tramite una relazione contenente obbligatoriamente le informazioni seguenti: i) il numero degli sbarchi di squali, ii) il numero, la data e il luogo delle ispezioni effettuate, iii) il numero e la natura delle infrazioni riscontrate, compresa l'identificazione completa della nave o delle navi coinvolte e la sanzione applicata per ciascun caso di infrazione e iv) il numero totale degli sbarchi per specie (peso/numero) e per porto.

Nella relazione del 2016 riguardante l'attuazione del regolamento sull'asportazione delle pinne di squalo ⁽¹⁷⁾ la Commissione ha concluso che il numero di infrazioni era apparentemente molto limitato, l'attuazione della politica delle «pinne naturalmente attaccate al corpo» comportava costi aggiuntivi per le navi interessate ed era importante perseguire tale politica nei consessi internazionali. Il riesame più recente del regolamento sull'asportazione delle pinne di squalo e del piano d'azione dell'UE sugli squali è stato effettuato nel 2019 dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ⁽¹⁸⁾, su richiesta della Commissione. Lo CSTEP ha concluso che il numero di infrazioni commesse dagli Stati membri dichiaranti era modesto e che erano stati compiuti progressi nell'attuare le misure di conservazione e di gestione degli squali. Ha tuttavia rilevato la necessità di disporre di migliori informazioni sulle attività svolte dalle flotte dell'UE al di fuori delle acque dell'UE.

L'UE promuove attivamente la politica delle «pinne naturalmente attaccate al corpo» a livello internazionale e, più in generale, la riduzione al minimo dell'impatto della pesca sugli squali. Negli anni le **organizzazioni regionali di gestione della pesca** (ORGP) di cui l'UE è membro hanno attuato misure vincolanti specifiche per la conservazione e la gestione delle specie di squali.

⁽¹³⁾ Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1).

⁽¹⁴⁾ Per «asportazione delle pinne di squalo» s'intende l'amputazione delle pinne dallo squalo a bordo del peschereccio, con successiva reimmissione in mare dell'animale così mutilato.

⁽¹⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo all'asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci (GU L 167 del 4.7.2003, pag. 1).

⁽¹⁶⁾ Regolamento (UE) n. 605/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, relativo all'asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 1).

⁽¹⁷⁾ Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all'attuazione del regolamento sull'asportazione di pinne di squalo (COM(2016) 207 final).

⁽¹⁸⁾ COMITATO SCIENTIFICO, TECNICO ED ECONOMICO PER LA PESCA (CSTEP), *Review of the implementation of the shark finning regulation and assessment of the impact of the 2009 European Community Action Plan for the Conservation and Management of Sharks (CPOA)* (STECF-19-17) (disponibile solo in inglese).

L'asportazione delle pinne di squalo era inizialmente regolamentata sulla base di un rapporto pinne/carcasse: la percentuale di pinne a bordo fino al punto di primo sbarco non poteva superare il 5 % della carcassa intera sbarcata. Negli anni, la base scientifica e l'efficacia del rapporto pinne/carcasse sono state messe in discussione e l'UE si è costantemente adoperata per l'adozione della politica delle «pinne naturalmente attaccate al corpo» in tutte le ORGP di cui era membro quale mezzo più efficace per porre fine a questa pratica. Tale azione ha portato alcune ORGP ad adottare questa politica come una ⁽¹⁹⁾, se non l'unica, opzione possibile ⁽²⁰⁾ per l'attuazione del divieto di asportazione delle pinne. L'UE continua ad impegnarsi per eliminare il criterio del rapporto pinne/carcasse laddove ancora applicato ⁽²¹⁾ e per sostituirlo con la politica delle «pinne naturalmente attaccate al corpo» in tutte le ORGP.

Se per molte specie di squali è necessaria una protezione rigorosa anche attraverso un divieto di detenzione, per altre la pesca è invece possibile, purché si rispettino norme concordate a livello internazionale, in particolare quelle adottate dalle ORGP. Le ORGP adottano misure di gestione, quali i totali ammissibili di catture, sulla base di valutazioni degli stock e di pareri scientifici formulati dai rispettivi organismi scientifici, e le navi dichiarano le loro catture. Le attività di pesca che comportano interazioni con gli squali devono essere anch'esse comunicate in linea con le procedure corrispondenti di comunicazione dei dati delle ORGP (comprese le stime dei rigetti di esemplari morti e la frequenza delle taglie). Questi dati sono disponibili nelle banche dati delle varie ORGP e avvalorano i pareri scientifici su cui si fondano le decisioni di gestione adottate per le varie specie. Tra le diverse ORGP, tuttavia, non vi è uniformità di prescrizioni e si registrano carenze nella comunicazione dei dati sulle catture accessorie di squali non bersaglio, in particolare i dati specifici per specie.

Per rafforzare il lavoro di consulenza scientifica all'interno delle ORGP, l'UE sostiene l'attività scientifica attraverso contributi finanziari volontari miranti allo sviluppo di metodi adeguati per valutare lo stato di conservazione delle principali specie di squali e al miglioramento del quadro normativo riguardante la loro conservazione.

3. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DELL'INIZIATIVA

3.1. La risposta all'iniziativa

L'ICE solleva importanti questioni pertinenti con la politica dell'UE mirante a proteggere l'ambiente marino, a proteggere e conservare le risorse aliutiche e a garantire una pesca sostenibile nell'UE e nel mondo. Mantenere lo status quo significherebbe continuare a commercializzare gli stessi prodotti e preservare le attività della flotta e degli operatori dell'UE, ma non consentirebbe di compiere alcun passo avanti importante nel ripristinare le popolazioni di squali nel mondo e, più specificamente, nel contrastare gli effetti negativi del commercio delle pinne sulla condizione di tali popolazioni.

Il divieto di commercializzare pinne di squalo sfuse nell'UE si applicherebbe alle specie pescate dalla flotta dell'UE conformemente alle norme concordate a livello internazionale, in particolare quelle adottate dalle ORGP. Il mercato delle pinne di squalo è il principale sbocco commerciale per la flotta dell'UE che pesca squali in acque internazionali e l'UE in questo senso ha un ruolo importante a livello mondiale. Per la flotta dell'UE dedicata a questo tipo di pesca vietare il commercio di pinne sfuse potrebbe significare pescare meno squali nelle acque internazionali, con conseguenti preoccupazioni a livello d'impatto socioeconomico. Inoltre, poiché le pinne e la carne di squalo hanno mercati distinti tra loro e tenuto conto di questioni logistiche dal momento che tali specie sono prevalentemente catturate dalla flotta dell'UE in acque internazionali, disciplinate dalle ORGP, tale riduzione dell'attività potrebbe aprire la strada a pratiche meno sostenibili di pesca da parte di pescherecci di paesi terzi. Qualsiasi azione intrapresa a livello dell'UE deve pertanto essere integrata da un'azione a livello internazionale che garantisca parità di condizioni ed effetti positivi sull'ambiente.

Un eventuale divieto dell'UE riguardante il commercio di pinne di squalo sfuse deve essere compatibile con gli impegni internazionali dell'UE, tra cui le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). L'OMC non mette in discussione il diritto dei paesi di adottare misure miranti a dissipare le loro preoccupazioni sulla conservazione delle risorse naturali esauribili o sul benessere degli animali, purché siano soddisfatte determinate condizioni. In particolare, tali misure devono: a) perseguire effettivamente uno degli obiettivi di cui all'articolo XX del GATT 1994, b) soddisfare il cosiddetto criterio della necessità, in altre parole dimostrare che non esistono misure meno restrittive degli scambi per raggiungere l'obiettivo perseguito, e c) garantire che la misura sia concepita in modo equo e non comporti discriminazioni ingiustificate o arbitrarie né una restrizione dissimulata al commercio internazionale.

⁽¹⁹⁾ Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC), Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO).

⁽²⁰⁾ Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico (ICCAT), Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC), Commissione interamericana per i tonnidati tropicali (IATTC), Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO), CCSBT, Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC), Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale (NPFCC).

⁽²¹⁾ Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO), accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA), convenzione sulla conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartico (convenzione CAMLR).

Il regolamento ICE impone alla Commissione di presentare le sue conclusioni giuridiche e politiche, nonché le azioni che essa intende intraprendere, entro un termine di sei mesi dal ricevimento dell'iniziativa. Entro tale termine la Commissione non è riuscita a raccogliere tutti i dati necessari né ad effettuare tutte le analisi opportune per valutare appieno la pertinenza dell'avvio di una misura come quella richiesta dall'iniziativa dei cittadini europei. Qualsiasi proposta legislativa dovrebbe inoltre essere preceduta da una valutazione d'impatto dei suoi possibili effetti ambientali, sociali ed economici.

Entro la fine del 2023 la Commissione avvierà pertanto una valutazione d'impatto sulle conseguenze ambientali, sociali ed economiche dell'**applicazione della politica delle «pinne naturalmente attaccate al corpo» per l'immissione sul mercato dell'UE degli squali catturati**, a fini sia di consumo all'interno dell'UE che di commercio internazionale (importazioni ed esportazioni). La valutazione consentirà di intraprendere un'eventuale azione futura con piena cognizione di causa e sulla base di dati concreti ⁽²²⁾. Analizzerà le conseguenze economiche, ambientali e sociali per i portatori d'interessi dell'UE e per i paesi terzi che potrebbero risentirne, la potenziale evoluzione delle dinamiche del mercato mondiale, i vantaggi ambientali e socioeconomici di una miglior protezione delle popolazioni di squali e i possibili mezzi alternativi per conseguire l'obiettivo perseguito e valuterà nei dettagli la base giuridica e lo strumento più appropriati. La valutazione d'impatto dovrebbe tracciare, per la Commissione, il percorso da seguire in linea con le sue priorità, in particolare il Green Deal europeo, un'economia al servizio delle persone, un'Europa più forte nel mondo e lo stile di vita europeo.

La Commissione riconosce che la tracciabilità delle rotte e delle intersezioni commerciali è resa difficile dall'insufficiente disaggregazione dei dati sugli sbarchi e sul commercio di carne e pinne di squalo a livello di specie. Questa mancanza di standardizzazione tassonomica rende difficile analizzare le tendenze di cattura e le dinamiche commerciali su scala mondiale. Secondo quanto rilevato dalla Commissione, è possibile integrare le informazioni sulle esportazioni e sulle importazioni trasmesse dagli operatori ai sistemi doganali nazionali. Le informazioni desunte dalle dichiarazioni doganali aiuterebbero ad analizzare con un maggior livello di dettaglio le tendenze di cattura e le dinamiche commerciali e a indagare sui presunti livelli elevati di frode individuati dagli organizzatori dell'ICE.

Entro la fine del 2023 la Commissione vaglierà pertanto i migliori strumenti giuridici per **chiedere informazioni più dettagliate ai fini dell'identificazione delle specie di squali e dei rispettivi prodotti all'importazione e all'esportazione**. Essa adotterà una decisione la cui entrata in vigore è prevista entro e non oltre il 1° gennaio 2025.

3.2. Le azioni di accompagnamento a livello sia dell'UE che internazionale

L'UE sta attuando una vasta serie di azioni miranti direttamente o indirettamente alla conservazione e alla gestione sostenibile degli squali. A tale riguardo, l'ICE ha evidenziato diversi aspetti importanti che possono essere affrontati compiendo ulteriori sforzi nell'applicazione del diritto dell'UE e rafforzando l'azione a livello internazionale.

3.2.1. L'applicazione del diritto dell'UE vigente

La **politica comune della pesca (PCP)** fornisce gli strumenti e il quadro per l'adozione di misure basate su dati scientifici che riducano al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulle specie e sugli habitat marini ⁽²³⁾. Tale quadro deve essere coerente ⁽²⁴⁾ con l'obiettivo della **direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino** ⁽²⁵⁾ di garantire che i mari dell'UE raggiungano un buono stato ecologico, assicurando tra l'altro livelli di abbondanza sani e catture accessorie ammissibili di tutte le specie marine ⁽²⁶⁾, comprese le specie non sfruttate a fini commerciali, come gli elasmobranchi. La Commissione monitora lo stato degli squali e, in linea con gli obiettivi della PCP, garantisce un approccio coerente tra la politica interna ed esterna in materia di pesca di tali specie.

⁽²²⁾ Cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione, «Orientamenti per legiferare meglio» (SWD (2021)305 final).

⁽²³⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22). Scopo della PCP è garantire che le attività di pesca siano sostenibili dal punto di vista ambientale e gestite in modo coerente con gli obiettivi economici, sociali e occupazionali (articolo 2, paragrafo 1). La PCP applica alla gestione della pesca un approccio precauzionale e un approccio basato sugli ecosistemi (articolo 2, paragrafi 2 e 3).

⁽²⁴⁾ Articolo 2, paragrafo 5, lettera j), del regolamento sulla PCP.

⁽²⁵⁾ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

⁽²⁶⁾ Criterio D1C1 relativo al descrittore di cui alla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino previsto dalla decisione 2017/848 della Commissione riguardante il tasso di mortalità per cattura accessoria di specie marine.

Dal 2009 un **piano d'azione dell'UE per la conservazione e la gestione degli squali** ⁽²⁷⁾ improntato al piano d'azione internazionale per la conservazione e la gestione degli squali (cfr. punto 3.2.2) si prefigge di approfondire le conoscenze su questo tipo di pesca, sulle specie di squali e sul loro ruolo nell'ecosistema, garantendo la sostenibilità della pesca di squali e un'adeguata regolamentazione delle catture accessorie di queste specie risultanti da altre attività di pesca. Esso orienta le azioni intraprese a livello sia dell'UE (possibilità di pesca, misure tecniche, limiti di sforzo e di capacità, raccolta di dati) che internazionale (ORGP, CITES, CMS, convenzioni marittime regionali).

Per molte specie di squali anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. Queste specie sono protette dalle misure dell'UE. I regolamenti sulle possibilità di pesca che annualmente si succedono, quali il regolamento (UE) 2023/194, vietano ai pescherecci dell'UE e ai pescherecci dei paesi terzi che operano nelle acque dell'UE di pescare, tenere a bordo, trasbordare o sbarcare **specie indicate come vietate**, comprese le specie di squali ⁽²⁸⁾. Gli esemplari catturati devono essere immediatamente rilasciati indenni, impedendo così che le pinne delle specie a rischio finiscano sul mercato. Le stesse disposizioni si applicano agli squali di acque profonde.

Mentre alcune specie di squali necessitano di una protezione rigorosa, altre possono essere pescate in modo sostenibile con il supporto della scienza. Per questi stock, gli sbarchi sono gestiti mediante una serie di **totali ammissibili di catture** (TAC) previsti dai regolamenti sulle possibilità di pesca annuali nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE, nelle acque di paesi terzi. I TAC, proposti dalla Commissione e adottati dal Consiglio, si basano su pareri scientifici e sul principio di precauzione e tengono conto di aspetti biologici e socioeconomici.

Il regolamento (UE) 2019/1241 relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche (**regolamento sulle misure tecniche**) ⁽²⁹⁾ contiene un divieto generale di pesca di determinati squali e razze rari/sensibili (articolo 10, paragrafo 2, e allegato I) ⁽³⁰⁾ e disposizioni che limitano l'uso di reti fisse e reti da posta derivanti per catturare varie specie o famiglie di squali (articolo 9, paragrafo 4, e allegato III).

Gli organizzatori dell'ICE hanno sottolineato la difficile tracciabilità degli squali e dei prodotti da essi derivati a livello di specie lungo l'intera catena di commercializzazione e di mercato. La tracciabilità dei prodotti derivati dagli squali e la trasparenza delle informazioni ai consumatori svolgono un ruolo fondamentale nella politica dell'UE in materia di squali. Per garantire la tracciabilità, il regolamento (CE) n. 1224/2009 ⁽³¹⁾ ha istituito un **regime comunitario di controllo** della pesca che impone agli operatori dell'UE norme in materia di tracciabilità. Ogni lotto di prodotto della pesca sbarcato dalle navi dell'UE deve recare le seguenti informazioni minime sulla tracciabilità: i) numero di identificazione, numero di identificazione esterno e nome del peschereccio, ii) codice FAO alfa 3 di ogni specie, iii) denominazione commerciale e nome latino della specie e iv) zona geografica

⁽²⁷⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio relativa a un piano d'azione comunitario per la conservazione e la gestione degli squali (COM(2009) 40 final).

⁽²⁸⁾ Considerando 19 e 20 del regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1).

⁽²⁹⁾ Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

⁽³⁰⁾ Specie che è vietato pescare, tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, esporre o mettere in vendita.

⁽³¹⁾ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

interessata, metodo di produzione, data della cattura e quantitativi di ciascuna specie. Tali informazioni dovrebbero essere messe a disposizione delle autorità addette al controllo e all'applicazione delle norme e degli operatori economici, in ogni fase della catena del valore. La revisione del regime di controllo della pesca dell'UE ⁽³²⁾ in corso, su cui nel maggio 2023 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo politico, prevede ulteriori disposizioni relative alle informazioni sulla tracciabilità. Introduce miglioramenti nella dichiarazione delle catture, nel monitoraggio delle attività di pesca e nei controlli della catena di approvvigionamento, compresi i prodotti conservati e preparati e i prodotti importati, in particolare: la registrazione elettronica dei dati relativi alle catture, compresa la comunicazione dei rigetti di specie sensibili, e il monitoraggio delle attività di pesca con l'utilizzo di mezzi elettronici a distanza, comprese le telecamere a circuito chiuso.

Per quanto riguarda l'informazione dei consumatori, il regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di **informazioni sugli alimenti ai consumatori** ⁽³³⁾ dispone che le informazioni sugli alimenti non inducano in errore. Disposizioni specifiche nel settore della pesca garantiscono inoltre un livello elevato di informazione dei consumatori. Il regolamento (UE) n. 1379/2013 relativo all'**organizzazione comune dei mercati (OCM) nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura** ⁽³⁴⁾ dispone che i prodotti derivati dagli squali che non sono preparati o conservati, compresi i filetti e le pinne, possano essere commercializzati solo con la loro denominazione commerciale e il loro nome scientifico. Come riferito dalla Commissione a seguito di una consultazione pubblica aperta sull'attuazione del regolamento OCM ⁽³⁵⁾, alcuni elementi indicherebbero un'applicazione disomogenea degli obblighi d'informazione di cui all'articolo 35 del regolamento OCM. Si tratta, in particolare, dell'identificazione della denominazione commerciale e del nome scientifico di una specie. Questo problema potenziale non è di per sé direttamente attinente all'asportazione delle pinne di squalo, ma un'attuazione più efficace degli obblighi di etichettatura potrebbe contribuire, più in generale, a una miglior identificazione dei prodotti derivati dagli squali.

L'ICE ha segnalato l'esistenza di un commercio illegale. A parte i dati limitati sui sequestri di specie elencate dalla CITES ⁽³⁶⁾, la Commissione non ha raccolto prove sulla portata del presunto commercio illegale di specie minacciate nell'UE. Riconoscendo che il traffico illegale di specie selvatiche costituisce un gravissimo problema, essa ha tuttavia presentato un nuovo piano d'azione dell'UE contro il traffico illegale di specie selvatiche ⁽³⁷⁾ al fine di rafforzare l'azione dell'UE contro questo fenomeno così diffuso.

Più in generale, l'ICE sottolinea che per migliorare la tracciabilità delle catture, degli sbarchi, delle importazioni e delle esportazioni di squali e pinne a livello dell'UE e internazionale lungo l'intera catena del valore è necessario:

- 1) **rafforzare l'applicazione del diritto dell'UE** in materia di: i) **monitoraggio** delle attività di pesca e di mercato, ii) **misure di controllo** relative alla trasformazione, alla commercializzazione, al trasporto e al magazzinaggio, iii) **importazione ed esportazione** di prodotti derivati dagli squali, in particolare le pinne, per le specie di squali interessate e iv) norme di **tracciabilità ed etichettatura** in vigore in tutti gli Stati membri; e

⁽³²⁾ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca (COM(2018) 368 final).

⁽³³⁾ Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

⁽³⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

⁽³⁵⁾ Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, «L'attuazione del regolamento (UE) n. 1379/2013 sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura» (COM(2023) 101 final), «Revisione del piano d'azione dell'Unione europea contro il traffico illegale di specie selvatiche» (COM(2022) 581 final).

⁽³⁶⁾ Nel 2021 gli Stati membri dell'UE hanno dichiarato tre sequestri, per un totale di otto pinne o parti di pinne.

⁽³⁷⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Revisione del piano d'azione dell'Unione europea contro il traffico illegale di specie selvatiche (COM(2022) 581 final).

2) **garantire una raccolta di informazioni complete e attendibili** sulla pesca e sul commercio.

A tal fine la Commissione:

- invita gli Stati membri a provvedere a un controllo adeguato delle licenze e dei certificati CITES e a far sì che, per gli squali protetti e per i relativi prodotti, vi siano capacità di controllo e tracciabilità sufficienti, garantendo ad esempio: i) corsi di formazione per l'identificazione delle specie di squali pertinenti e dei relativi prodotti, ii) lo sviluppo e l'impiego di tecnologie, strumenti (anche digitali) e protocolli di analisi del DNA per l'identificazione delle specie di squali, iii) sistemi di tracciabilità adeguati e iv) la condivisione delle buone pratiche ⁽³⁸⁾;
- invierà, entro la fine del 2023, una richiesta di assistenza reciproca agli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ⁽³⁹⁾ per richiamare la loro attenzione sui prodotti derivati dagli squali;
- si metterà in contatto con Europol, entro la fine del 2023, per esaminare la portata del commercio illegale di pinne di squalo nell'UE e dall'UE;
- avvierà rapidamente i lavori relativi all'attuazione del regolamento sul controllo riveduto, non appena adottato, per far sì che i miglioramenti ivi contenuti diventino applicabili il prima possibile;
- invita gli Stati membri a rafforzare il monitoraggio e l'applicazione dei regolamenti dell'UE sul controllo e sull'asportazione delle pinne di squalo e delle norme delle ORGP, in particolare a migliorare la registrazione e la dichiarazione delle catture, anche accidentali, di queste specie, quale passo essenziale verso tale rafforzamento; ciò vale anche per i pescherecci dell'UE che operano nelle acque dell'UE e internazionali;
- invita gli Stati membri ⁽⁴⁰⁾ a fissare, entro la fine del 2023, valori soglia per i livelli massimi di catture accessorie di pesci non sfruttati a fini commerciali, come le specie di elasmobranchi, nelle acque dell'UE nell'ambito della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino e ad adottare misure adeguate di gestione della pesca al fine di rispettare tali valori;
- predisporrà, a partire dal 2024, misure di controllo della qualità dei dati e controlli incrociati tra le dichiarazioni di cattura mensili trasmesse dagli Stati membri a norma del regolamento sul controllo, da un lato, e i dati e le informazioni sugli sbarchi di squali dichiarati annualmente a norma del regolamento sull'asportazione di pinne di squalo, dall'altro; e
- analizzerà, entro la fine del 2023, le risposte degli Stati membri a un'indagine avviata di recente sull'attuazione degli obblighi di etichettatura previsti dal regolamento OCM, prestando particolare attenzione alla questione specifica dell'errata etichettatura riguardo alla denominazione commerciale di una specie.

Altre iniziative e azioni in corso costituiscono importanti quadri di sostegno per una migliore politica dell'UE sugli squali.

Il **«piano d'azione per l'ambiente marino» nell'ambito della strategia sulla biodiversità per il 2030** ⁽⁴¹⁾ adottato dalla Commissione il 21 febbraio 2023 contiene inviti ad agire rivolti agli Stati membri per migliorare la protezione delle specie sensibili, tra cui alcune specie di squali vulnerabili, mirando a ridurre le catture accidentali nelle attività di pesca, salvaguardando le zone di alimentazione e di crescita di tali specie e perfezionando i sistemi di monitoraggio per individuare la portata e la distribuzione delle catture accidentali.

La proposta di **regolamento della Commissione sul ripristino della natura** ⁽⁴²⁾ adottata nel giugno 2022 ha tra i suoi obiettivi il ripristino degli habitat marini degradati e degli habitat di specie marine emblematiche quali i delfini e le focene, gli squali e gli uccelli marini. L'elenco delle specie di squali interessate figura nell'allegato III della proposta e si basa sull'allegato I (elenco delle specie vietate) del regolamento (UE) 2019/1241 relativo alle misure tecniche.

⁽³⁸⁾ Cfr. Identification materials on sharks | CITES (non disponibile in italiano).

⁽³⁹⁾ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

⁽⁴⁰⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Piano d'azione dell'UE: proteggere e ripristinare gli ecosistemi marini per una pesca sostenibile e resiliente» (COM(2023) 102 final).

⁽⁴¹⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Piano d'azione dell'UE: proteggere e ripristinare gli ecosistemi marini per una pesca sostenibile e resiliente» (COM(2023) 102 final).

⁽⁴²⁾ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul ripristino della natura (COM(2022) 304 final).

La **missione dell'UE «Far rivivere i nostri oceani e le nostre acque»** ⁽⁴³⁾ si prefigge di proteggere e ripristinare la salute dei nostri oceani e delle nostre acque entro il 2030. Nell'ambito del suo primo pilastro riguardante la protezione e il ripristino, l'UE si soffermerà sulla ricostituzione degli habitat e sul sostegno ai gruppi di specie, compresi i predatori che, come gli squali, valorizzano tali habitat. Ai fini dell'attuazione dei controlli sono necessarie ricerche specifiche per identificare le specie in modo più rapido ed economico basandosi sul DNA delle pinne di squalo; un progetto di Orizzonte Europa ⁽⁴⁴⁾ relativo alla lotta alla pesca illegale e ai rigetti prevede già un test rapido basato sul DNA per il controllo delle attività di pesca.

La strategia **«Dal produttore al consumatore»** nell'ambito del Green Deal europeo riconosce l'esistenza di un legame inscindibile tra la salute delle persone, delle società e del pianeta e sottolinea l'esigenza di garantire ai produttori primari i mezzi di sussistenza necessari per attuare con successo la transizione verso un sistema alimentare sostenibile dell'UE.

3.2.2. Intensificare l'azione a livello mondiale

Il commercio delle pinne di squalo è un fenomeno mondiale, analogamente alla pesca degli squali e al drammatico deterioramento delle popolazioni di squali. Per questo motivo nel 1999 è stato adottato, sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), il **piano d'azione internazionale per la conservazione e la gestione degli squali** ⁽⁴⁵⁾. Il piano, il cui obiettivo principale è la conservazione e la gestione sostenibili di queste specie, fornisce un quadro che contribuisce all'elaborazione di piani d'azione nazionali, subregionali e regionali per la conservazione e la gestione degli squali. Per la prima volta esso ha vietato l'asportazione delle pinne degli squali ed è servito da modello per altri piani d'azione internazionali come quello europeo.

La **convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica** (CMS) è un trattato ambientale delle Nazioni Unite contenente disposizioni per la conservazione e la gestione delle specie migratorie, dei loro habitat e delle loro rotte migratorie. Le parti contraenti della CMS s'impegnano a rispettarne i principi (e cioè riconoscere l'importanza delle specie migratrici e adoperarsi per la conservazione di tali specie e dei loro habitat) e ad adottare misure immediate atte a proteggere tali specie firmando accordi internazionali o memorandum d'intesa. L'UE ha firmato il **memorandum d'intesa sulla conservazione degli squali migratori** e, in tale contesto, promuove la ricerca, la pesca sostenibile, la protezione degli habitat e la cooperazione internazionale.

Se è vero che l'UE esporta pinne di squalo provenienti da una pesca regolamentata degli squali, la realtà è spesso diversa per molte delle pinne esportate da altri paesi verso i maggiori mercati di consumo. La maggior parte delle ORGP e molti paesi hanno in effetti adottato e attuato misure di conservazione e di gestione degli squali, ma affinché le pratiche commerciali non pregiudichino gli sforzi e i progressi compiuti nella conservazione di parecchie specie di squali occorre fare ancora molto. È perciò necessario promuovere ulteriormente un **divieto effettivo universale di asportazione delle pinne di squalo**, garantire **controlli efficaci dei flussi commerciali** di prodotti derivati dagli squali a livello internazionale e cercare di frenare la domanda di tali prodotti.

A tal fine, nel corso del 2023 e negli anni a venire la Commissione s'impegnerà a:

- incoraggiare i paesi terzi interessati ad applicare in modo efficace gli elenchi degli squali predisposti a seguito delle recenti decisioni CoP19 della CITES riguardanti l'inserimento di circa 100 nuove specie di squali e razze (e relativi prodotti) nell'appendice II della CITES;
- sostenere il segretariato della CITES nello sviluppo delle capacità degli Stati dell'area di distribuzione ⁽⁴⁶⁾ di applicare gli elenchi CITES degli squali e di altre specie marine;
- intensificare le azioni dell'UE all'interno degli organismi regionali di gestione della pesca al fine sia di adottare nuove misure di conservazione e di gestione per le specie di squali e/o rafforzare e attuare in modo efficace quelle attuali, sia di valutare l'efficacia delle misure adottate e rafforzare le misure di controllo per garantire che le norme vigenti siano applicate e fatte rispettare correttamente. In questo processo rientra l'adozione della politica delle «pinne naturalmente attaccate al corpo» quale mezzo più efficace per porre fine alla loro asportazione;
- proporre agli Stati membri, all'interno di tutti gli altri organismi e organizzazioni internazionali competenti, l'avvio di una discussione sulle nuove misure di conservazione e di gestione per le specie di squali e/o su quelle attuali rafforzate, nonché sulla loro attuazione efficace attraverso il potenziamento dei controlli. La Commissione proporrà agli Stati membri di sollevare la questione in occasione della 19^a sessione del sottocomitato della FAO per il commercio dei prodotti ittici che si terrà nel settembre 2023 in Norvegia; e

⁽⁴³⁾ Far rivivere i nostri oceani e le nostre acque (europa.eu) (disponibile solo in inglese).

⁽⁴⁴⁾ CL6-2023-FARM2FORK-01-8.

⁽⁴⁵⁾ 1. INTERNATIONAL PLANS OF ACTION - SHARKS (fao.org) (disponibile solo in inglese).

⁽⁴⁶⁾ Uno Stato il cui territorio si trova nell'area di distribuzione naturale di una specie.

- avviare un dialogo con i paesi terzi per incoraggiarli, anche attraverso il finanziamento di progetti, a ridurre la domanda di pinne di squalo di provenienza illegale e per sostenere i principali paesi terzi nello sviluppo di capacità di lotta al traffico illecito di specie selvatiche.

4. CONCLUSIONI E PROSPETTIVE

L'iniziativa dei cittadini europei «*Stop Finning – Stop the Trade*» (Stop all'asportazione e al commercio delle pinne di squalo) rispecchia i timori sociali e ambientali legati alla preoccupante situazione degli squali a livello mondiale e all'incidenza della domanda di pinne di squalo. La Commissione ritiene che tale iniziativa sia pertinente con la politica dell'UE mirante a proteggere l'ambiente marino, a proteggere e conservare le risorse alieutiche e a garantire una pesca sostenibile nell'UE e nel mondo. L'iniziativa è in linea con il Green Deal europeo e con l'impegno dell'UE a proteggere gli ecosistemi marini e le specie minacciate di estinzione a livello mondiale e a promuovere la governance internazionale degli oceani.

L'UE è stata la prima a considerare l'asportazione delle pinne di squalo come una pratica di pesca inaccettabile. Secondo le norme dell'UE, gli squali pescati dai pescherecci dell'UE o nelle acque dell'UE devono essere sbarcati con le pinne attaccate al corpo.

Per la flotta dell'UE dedicata a questo tipo di pesca vietare il commercio di pinne sfuse potrebbe significare pescare meno squali nelle acque internazionali, con conseguenti preoccupazioni a livello d'impatto socioeconomico. Inoltre, poiché le specie in questione sono prevalentemente catturate dalla flotta dell'UE in acque internazionali, disciplinate dalle ORGP, tale riduzione dell'attività potrebbe aprire la strada a pratiche meno sostenibili di pesca da parte di pescherecci di paesi terzi. È tuttavia necessaria un'ulteriore valutazione del più ampio impatto economico, sociale e ambientale per i portatori di interessi dell'UE e i paesi terzi che potrebbero risentirne. Per prendere decisioni consapevoli, la Commissione ha bisogno di una serie più completa e dettagliata di dati e statistiche che le permettano di analizzare le tendenze di cattura e le dinamiche commerciali.

La Commissione, pertanto, intende:

- dare inizio, senza indugio, ai lavori che preludevano all'avvio, di qui alla fine del 2023, di una valutazione d'impatto sulle conseguenze ambientali, sociali ed economiche dell'applicazione della politica di sbarco degli squali con le «pinne naturalmente attaccate al corpo» per l'immissione sul mercato dell'UE degli esemplari catturati, a fini sia di consumo all'interno dell'UE che di commercio internazionale (importazioni ed esportazioni);
- esaminare, entro la fine del 2023, i migliori strumenti giuridici per esigere informazioni più dettagliate ai fini dell'identificazione delle specie di squali e dei rispettivi prodotti all'importazione e all'esportazione e adottare una decisione la cui entrata in vigore sia prevista entro e non oltre il 1° gennaio 2025.

L'ICE ha inoltre evidenziato diversi aspetti importanti che possono essere affrontati compiendo ulteriori sforzi nell'applicazione del diritto dell'UE e rafforzando l'azione a livello internazionale. Parallelamente, la Commissione intende pertanto:

- rafforzare le modalità di applicazione del diritto dell'UE per quanto riguarda il monitoraggio delle attività di pesca e di mercato, le misure di controllo relative alla trasformazione e alla commercializzazione e l'importazione ed esportazione di prodotti derivati dagli squali, nonché le norme in materia di tracciabilità ed etichettatura;
- adottare ulteriori provvedimenti a livello internazionale e promuovere un'azione più incisiva per proteggere gli squali minacciati di estinzione e garantire il mantenimento delle popolazioni di squali commerciali in buone condizioni di salute. L'obiettivo della Commissione sarà il divieto effettivo universale di asportazione delle pinne di squalo, garantendo controlli efficaci dei flussi commerciali di prodotti derivati dagli squali a livello internazionale e frenando la domanda di tali prodotti provenienti da attività di pesca non sostenibili.

ALLEGATO

Commercio dell'UE di prodotti a base di squalo (2017-2021) (fonte: ESTAT Comext)							
Importazioni							
Codice della merce	Prodotto	Valore d'importazione (1 000 EUR)					Media
		2017	2018	2019	2020	2021	
030292	Pinne di squalo fresche o refrigerate	5,91	13,36	27,82	2,62	0,02	9,946
030293	Pinne di squalo congelate	350,05	619,05	461,04	217,97	361,24	401,87
030294	Pinne di squalo affumicate, essiccate, salate o in salamoia	540,01	481,94	517,77	350,54	73,53	392,758
030295	Pinne di squalo preparate o conservate, intere o in pezzi (escl. quelle tritate)	47,25	219,08	400,2	534,38	0,08	240,198
Totale		943,22	1333,43	1406,83	1105,51	434,87	1044,772
Volume d'importazione (1 000 Kg)							
Codice della merce	Prodotto	Volume d'importazione (1 000 Kg)					Media
		2017	2018	2019	2020	2021	
030292	Pinne di squalo fresche o refrigerate	2,81	0,98	3,92	0,65	0,01	1,674
030293	Pinne di squalo congelate	41,84	70,95	43,04	26,99	46,97	45,958
030294	Pinne di squalo affumicate, essiccate, salate o in salamoia	28,88	22,42	24,51	16,08	2,32	18,842
030295	Pinne di squalo preparate o conservate, intere o in pezzi (escl. quelle tritate)	4,09	33,76	91,7	120,51	0,01	50,014
Totale		77,62	128,11	163,17	164,23	49,31	116,488
Esportazioni							
Codice della merce	Prodotto	Valore d'esportazione (1 000 EUR)					Media
		2017	2018	2019	2020	2021	
030292	Pinne di squalo fresche o refrigerate	11,36	0	1,75	0	12,39	25,5
030293	Pinne di squalo congelate	19359,31	24935,42	34335,52	26053,85	27341,44	132025,5
030294	Pinne di squalo affumicate, essiccate, salate o in salamoia	5908,84	7247,72	8902,36	7124,15	5510,6	34693,67
030295	Pinne di squalo preparate o conservate, intere o in pezzi (escl. quelle tritate)	2,99	7,83	6,65	2,86	1,6	21,93
Totale		25282,5	32190,97	43246,28	33180,86	32866,03	166766,6
Volume d'esportazione (1 000 Kg)							
Codice della merce	Prodotto	Volume d'esportazione (1 000 Kg)					Media
		2017	2018	2019	2020	2021	
030292	Pinne di squalo fresche o refrigerate	12,45	0	0,04	0	1,17	2,732
030293	Pinne di squalo congelate	1782,8	2173,4	2503,28	2296,64	2007,6	2152,744
030294	Pinne di squalo affumicate, essiccate, salate o in salamoia	116,11	129,16	151,84	108,86	80,55	117,304
030295	Pinne di squalo preparate o conservate, intere o in pezzi (escl. quelle tritate)	0,49	0,68	0,57	0,59	0,1	0,486
Totale		1911,85	2303,24	2655,73	2406,09	2089,42	2273,266

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.11202 — FORTUM MARKETS / TELGE ENERGI)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 275/02)

Il 31 luglio 2023 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<https://competition-cases.ec.europa.eu/search>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32023M11202. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.11137 — EMIL FREY FRANCE / SACAPUCE / JAM PROD / GROUPE KERTRUCKS FINANCE)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2023/C 275/03)

Il 3 luglio 2023 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<https://competition-cases.ec.europa.eu/search>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32023M11137. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.11181 — MACQUARIE / BCI / ENDEAVOUR ENERGY)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 275/04)

Il 26 luglio 2023 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<https://competition-cases.ec.europa.eu/search>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32023M11181. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.11096 — MAPFRE / VAS / JV)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2023/C 275/05)

Il 28 luglio 2023 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<https://competition-cases.ec.europa.eu/search>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32023M11096. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

**Avviso all'attenzione di talune persone ed entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione
(PESC) 2016/849 del Consiglio e al regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio relativi a misure
restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea**

(2023/C 275/06)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione di PAK Jae-gyong (n. 4), KIM Yong Chol (n. 7), HONG Sung-Mu (n. 10), JO Kyongchol (n. 11), PAK Jong-chon (n. 17), Kim Su Gil (n. 28), JON Il Ho (n. 29), YU Jin (n. 31), del Centro di ricerca scientifica nucleare di Yongbyon (n. 4), persone e entità che figurano nella sezione I dell'allegato II della decisione (PESC) 2016/849 ⁽¹⁾ e nell'allegato XV del regolamento (UE) 2017/1509 ⁽²⁾, nonché di KIM Chang Hyok alias: James Kim (n. 8), RYANG Su Nyo (n. 10), PYON Won Gun (n. 11), PAE Won Chol (n. 12), RI Sin Song (n. 13), KIM Sung Su (n. 14), KIM Pyong Chol (n. 15), O Yong Ho (n. 31), Pan Systems Pyongyang alias Wonbang Trading Co.; Glocom; International Golden Services; International Global System (n. 4), Eritech Computer Assembly & Communication Technology PLC (n. 5), Korea General Corporation for External Construction (alias: KOGEN, GENCO) (n. 6), persone e entità che figurano nell'allegato III della decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio e nell'allegato XVI del regolamento (UE) 2017/1509.

Il Consiglio intende mantenere le misure restrittive nei confronti delle persone ed entità summenzionate presentando nuove motivazioni. Si informano tali persone che possono presentare al Consiglio una richiesta volta a ottenere la prevista motivazione della loro designazione, prima del 11 agosto 2023, al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
RELEX.1
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

⁽¹⁾ GUL 141 del 28.5.2016, pag. 79.

⁽²⁾ GUL 224 del 31.8.2017, pag. 1.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 25 luglio 2023
relativa alla nomina del direttore esecutivo dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale
(2023/C 275/07)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 158, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il mandato dell'attuale direttore esecutivo dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) termina il 30 settembre 2023. Occorre pertanto nominare un nuovo direttore esecutivo dell'EUIPO.
- (2) Con lettera del 6 giugno 2023, il consiglio di amministrazione dell'EUIPO ha presentato al Consiglio un elenco dei candidati per il posto di direttore esecutivo dell'EUIPO,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il sig. João Nuno MAROCO AMARAL NEGRÃO è nominato direttore esecutivo dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale per un periodo di cinque anni.
2. Il periodo quinquennale di cui al paragrafo 1 decorre dal 1° ottobre 2023.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, 25 luglio 2023

Per il Consiglio
Il presidente
L. PLANAS PUCHADES

⁽¹⁾ GUL 154 del 16.6.2017, pag. 1.

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 14 luglio 2023****che modifica la decisione 98/481/CE, che accetta la nomina dei revisori dei conti esterni della Banca centrale europea**

(2023/C 275/08)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 27.1,

vista la raccomandazione BCE/2023/15 della Banca centrale europea, del 6 giugno 2023, al Consiglio dell'Unione europea sui revisori esterni della Banca centrale europea ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La contabilità della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro deve essere verificata da revisori esterni indipendenti proposti dal consiglio direttivo della BCE ed accettati dal Consiglio dell'Unione europea.
- (2) Nel 2017 la BCE ha selezionato Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft quali revisori esterni per gli esercizi finanziari dal 2018 al 2022, con la possibilità di prorogarne il mandato agli esercizi finanziari 2023 e 2024 ⁽²⁾.
- (3) Il mandato di Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft è terminato dopo l'attività di revisione per l'esercizio finanziario 2022. È pertanto necessario nominare revisori esterni a partire dall'esercizio finanziario 2023.
- (4) La BCE intende prorogare il mandato di Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft agli esercizi finanziari 2023 e 2024. Tale proroga è possibile conformemente agli accordi contrattuali tra la BCE e Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.
- (5) Il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato la nomina di Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft quali revisori esterni della BCE per gli esercizi finanziari 2023 e 2024.
- (6) È opportuno seguire la raccomandazione del consiglio direttivo della BCE e modificare di conseguenza la decisione 98/481/CE del Consiglio ⁽³⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 1 della decisione 98/481/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Si accetta la nomina di Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft quali revisori esterni della BCE per gli esercizi finanziari 2023 e 2024.»

⁽¹⁾ GU C 208 del 15.6.2023, pag. 1.

⁽²⁾ Raccomandazione BCE/2017/42 della Banca centrale europea, del 15 dicembre 2017, al Consiglio dell'Unione europea sui revisori esterni della Banca centrale europea (GU C 444 del 23.12.2017, pag. 1)

⁽³⁾ Decisione 98/481/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, che accetta la nomina dei revisori dei conti esterni della Banca centrale europea (GU L 216 del 4.8.1998, pag. 7).

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 3

La BCE è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, 14 luglio 2023

Per il Consiglio
Il presidente
L. PLANAS PUCHADES

Avviso all'attenzione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2021/642/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2023/1592 del Consiglio, e al regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1591 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina

(2023/C 275/09)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi che figurano nell'allegato della decisione 2012/642/PESC del Consiglio ⁽¹⁾, modificata dalla decisione (PESC) 2023/1592 del Consiglio ⁽²⁾, e nell'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio ⁽³⁾, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1591 del Consiglio ⁽⁴⁾, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che tali persone, entità e organismi debbano essere inclusi nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2012/642/PESC e al regolamento (CE) n. 765/2006 concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina. I motivi che hanno determinato la designazione di queste persone, entità e organismi sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 765/2006, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 3 del regolamento).

Anteriormente al 30 novembre 2023 le persone, le entità e gli organismi in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
RELEX.1
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 195 I del 3.8.2023, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 195 I del 3.8.2023, pag. 1.

**Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla
decisione 2012/642/PESC del Consiglio e al regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio concernenti
misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della
Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina**

(2023/C 275/10)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione 2012/642/PESC ⁽²⁾, modificata dalla decisione (PESC) 2023/1592 del Consiglio ⁽³⁾, e il regolamento (CE) n. 765/2006 ⁽⁴⁾, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1591 del Consiglio ⁽⁵⁾.

Il titolare del trattamento è il Consiglio dell'Unione europea rappresentato dal direttore generale della direzione generale Relazioni esterne (RELEX) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l'unità RELEX.1, che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
RELEX.1
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Il responsabile della protezione dei dati dell'SGC può essere contattato al seguente indirizzo e-mail:

Responsabile della protezione dei dati

data.protection@consilium.europa.eu

Il trattamento dei dati è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione 2012/642/PESC, modificata dalla decisione (PESC) 2023/1592, e del regolamento (CE) n. 765/2006, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1591.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento in elenco fissati nella decisione 2012/642/PESC e nel regolamento (CE) n. 765/2006.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi ai motivi dell'inserimento in elenco.

Le basi giuridiche per il trattamento dei dati personali sono le decisioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 29 TUE e i regolamenti del Consiglio adottati a norma dell'articolo 215 TFUE che designano le persone fisiche (interessati) e impongono il congelamento dei beni e le restrizioni di viaggio.

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e per adempiere gli obblighi legali stabiliti nei suddetti atti giuridici ai quali è soggetto il titolare del trattamento a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1725.

Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1725.

Il Consiglio può ottenere i dati personali degli interessati dagli Stati membri e/o dal servizio europeo per l'azione esterna. I destinatari dei dati personali sono gli Stati membri, la Commissione europea e il servizio europeo per l'azione esterna.

⁽¹⁾ GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

⁽²⁾ GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 195 I del 3.8.2023, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 195 I del 3.8.2023, pag. 1.

Tutti i dati personali trattati dal Consiglio nell'ambito delle misure restrittive autonome dell'UE saranno conservati per cinque anni a decorrere dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone oggetto del congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta o, in caso di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia, fino alla pronuncia di una sentenza definitiva. I dati personali contenuti nei documenti registrati dal Consiglio sono conservati dal Consiglio a fini di archiviazione nel pubblico interesse, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1), lettera e), del regolamento (UE) 2018/1725.

Il Consiglio potrebbe dover scambiare dati personali relativi a un interessato con un paese terzo o un'organizzazione internazionale nel contesto del recepimento da parte del Consiglio delle designazioni delle Nazioni Unite o nel contesto della cooperazione internazionale per quanto riguarda la politica dell'UE in materia di misure restrittive.

In mancanza di una decisione di adeguatezza o di garanzie adeguate, il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale si basa sulle seguenti condizioni, a norma dell'articolo 50 del regolamento (UE) 2018/1725:

- il trasferimento è necessario per importanti motivi di interesse pubblico;
- il trasferimento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.

Nessun processo decisionale automatizzato è coinvolto nel trattamento dei dati personali dell'interessato.

Gli interessati hanno il diritto di informazione e il diritto di accesso ai loro dati personali. Hanno inoltre il diritto di rettificare e completare i loro dati. In determinate circostanze, potrebbero avere il diritto di ottenere la cancellazione dei loro dati personali o il diritto di opporsi al trattamento dei loro dati personali o di chiedere che esso sia limitato.

Gli interessati possono esercitare tali diritti inviando un'e-mail al titolare del trattamento con copia al responsabile della protezione dei dati, come indicato sopra.

In allegato alla richiesta, gli interessati devono fornire una copia di un documento di identificazione che confermi la loro identità (carta d'identità o passaporto). Il documento deve contenere un numero di identificazione, il paese di rilascio, il periodo di validità, il nome, l'indirizzo e la data di nascita. Eventuali altri dati contenuti nella copia del documento di identità, come la foto o le caratteristiche personali, possono essere occultati.

Gli interessati hanno il diritto di presentare un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).

Prima di procedere in tal senso, si raccomanda agli interessati di provare a trovare una soluzione contattando il titolare del trattamento e/o il responsabile della protezione dei dati del Consiglio.

Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

3 agosto 2023

(2023/C 275/11)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,0932	CAD	dollari canadesi	1,4619
JPY	yen giapponesi	156,24	HKD	dollari di Hong Kong	8,5331
DKK	corone danesi	7,4517	NZD	dollari neozelandesi	1,7985
GBP	sterline inglesi	0,86468	SGD	dollari di Singapore	1,4678
SEK	corone svedesi	11,7415	KRW	won sudcoreani	1 422,79
CHF	franchi svizzeri	0,9579	ZAR	rand sudafricani	20,3700
ISK	corone islandesi	144,70	CNY	renminbi Yuan cinese	7,8397
NOK	corone norvegesi	11,2765	IDR	rupia indonesiana	16 582,02
BGN	lev bulgari	1,9558	MYR	ringgit malese	4,9795
CZK	corone ceche	24,034	PHP	peso filippino	60,744
HUF	fiorini ungheresi	390,85	RUB	rublo russo	
PLN	zloty polacchi	4,4598	THB	baht thailandese	37,852
RON	leu rumeni	4,9390	BRL	real brasiliano	5,2996
TRY	lire turche	29,4774	MXN	peso messicano	18,8294
AUD	dollari australiani	1,6748	INR	rupia indiana	90,4965

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione

(2023/C 275/12)

*Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dalla Croazia e destinata alla circolazione*

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro ⁽¹⁾. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 ⁽²⁾, gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

Paese di emissione: Croazia

Oggetto della commemorazione: L'introduzione dell'euro come moneta ufficiale della Croazia il 1° gennaio 2023

Descrizione del disegno: Il disegno presenta in orizzontale il nome del paese di emissione «HRVATSKA» (Croazia) e l'anno di emissione «2023» e, lungo il bordo esterno della moneta, la dizione «CLANICA EUROPODRUČJA» («membro dell'area dell'euro»). Le iscrizioni rappresentano in forma stilizzata il simbolo dell'euro «€». L'altro motivo centrale della moneta è il simbolo distintivo e riconoscibile della Croazia, la scacchiera che rappresenta parte dello stemma della Repubblica di Croazia.

Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea.

Tiratura stimata: 250 000

Data di emissione: Settembre 2023

⁽¹⁾ Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

⁽²⁾ Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2023,

relativa alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* della domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio «Irish Grass Fed Beef» (IGP)

(2023/C 275/13)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 50, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Irish Grass Fed Beef» come indicazione geografica protetta presentata dall'Irlanda è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Il 21 febbraio 2022 la Commissione ha ricevuto dal Regno Unito (Irlanda del Nord) la notifica di opposizione corredata di una dichiarazione di opposizione motivata. L'opposizione è stata dichiarata ricevibile. L'Irlanda e il Regno Unito (Irlanda del Nord) hanno svolto adeguate consultazioni e hanno raggiunto un accordo che modifica sostanzialmente il documento unico.
- (3) Conformemente all'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, l'Irlanda ha trasmesso alla Commissione i documenti e le informazioni pertinenti all'accordo raggiunto con il Regno Unito (Irlanda del Nord) nella procedura di opposizione relativa alla domanda di registrazione del nome «Irish Grass Fed Beef» come indicazione geografica protetta, compreso il documento unico sostanzialmente modificato.
- (4) A norma dell'articolo 50 e dell'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012 la Commissione ha esaminato la domanda e ha concluso che essa soddisfa le condizioni stabilite nel suddetto regolamento.
- (5) Al fine di consentire la presentazione di notifiche di opposizione a norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il documento unico e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione di cui all'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento per il nome «Irish Grass Fed Beef» dovrebbero essere pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

DECIDE:

Articolo unico

Il documento unico e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione di cui all'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 per il nome «Irish Grass Fed Beef» (IGP) (n. UE: PGI-IE+UK(NI)-02647 — 27.11.2020) è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la pubblicazione di cui al primo comma del presente articolo conferisce il diritto di opporsi alla registrazione del nome «Irish Grass Fed Beef».

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 492 dell'8.12.2021, pag. 12.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2023

Per la Commissione
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

ALLEGATO

DOCUMENTO UNICO

«Irish Grass Fed Beef»

N. UE: PGI-IE+UK(NI)-02647 – 27.11.2020

DOP () IGP (X)

1. Nome (della DOP o IGP)

«Irish Grass Fed Beef»

2. Stato membro o paese terzo

Irlanda

Regno Unito (Irlanda del Nord)

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1. Tipo di prodotto (cfr. allegato XI)

Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie)

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

«Irish Grass Fed Beef» è il nome attribuito alle carni bovine fresche e congelate non disossate e disossate, compresi carcasse, quarti, tagli non disossati, tagli di prima scelta disossati, carni bovine macinate di tali tagli e confezioni per la vendita al dettaglio.

L'«Irish Grass Fed Beef» presenta i) un basso tenore complessivo di grasso; ii) una distribuzione uniforme del grasso (sotto forma di mazzatura intramuscolare); iii) un pronunciato colore rosso ciliegia della carne; e iv) un marcato colore crema/giallo del grasso. La carne è ricca, complessa, dal sapore erbaceo, succulenta e succosa, tenera e con un sapore deciso di manzo.

Le carcasse devono provenire dalle due categorie seguenti:

- i. manzi e giovenche di età inferiore a 36 mesi con conformazione migliore di O- e grado di ingrassamento compreso tra 2+ e 4+;
- ii. vacche da carne fino a 120 mesi con conformazione migliore di O+ e grado di ingrassamento compreso tra 2+ e 5.

L'«Irish Grass Fed Beef» della categoria i) presenta tutte le caratteristiche relative al colore rosso ciliegia della carne, al colore crema/giallo del grasso, nonché al tenore di grasso esterno sopra descritto.

L'«Irish Grass Fed Beef» descritto nella categoria ii) presenta un grasso ancora più giallo e una carne di un rosso ancora più intenso rispetto alla categoria manzi e giovenche. Il tenore medio di grasso è superiore a quello della categoria i). Le carcasse a pH elevato (>5.8) sono individuate ed escluse.

.

3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

L'«Irish Grass Fed Beef» comprende soltanto i bovini che:

- a) ricavano almeno il 90 % del loro apporto alimentare da erba principalmente di pascolo e, per l'alimentazione invernale, erba conservata;
- b) trascorrono almeno 220 giorni all'anno al pascolo durante l'intero arco della loro vita. Ogni anno, non appena le condizioni lo consentono, i bovini «Irish Grass Fed Beef» sono mandati al pascolo, dove trascorrono intere giornate a brucare erba fino a 10 mesi. Di norma i bovini sono ricoverati in stalla a fine novembre/inizio dicembre, quando le condizioni metereologiche e del suolo non consentono più la crescita attiva dell'erba e/o il pascolo. È ammessa una tolleranza massima di 40 giorni dovuta a circostanze attenuanti, vale a dire circostanze in cui le condizioni metereologiche, le condizioni del suolo, altre condizioni ambientali o considerazioni concernenti il benessere degli animali costituiscono fattori di ostacolo.

L'erba conservata è utilizzata come foraggio solo durante il periodo di stabulazione (massimo (*) 145 giorni). La qualità nutrizionale dell'erba conservata è valutata da tutti i produttori. I bovini possono essere alimentati con foraggi diversi dall'erba (ad esempio paglia, barbabietola da foraggio, mais, altri cereali) e mangimi concentrati, ma solo fino a un massimo del 10 % dell'apporto alimentare nel corso della vita dell'animale. Questi mangimi non a base di erba sono utilizzati solo se necessario, ad esempio nella fase di svezzamento, durante l'inverno, nel caso di eventi meteorologici estremi e durante il periodo finale di finissaggio, ma solo se la qualità nutrizionale dell'erba/foraggio è insufficiente a garantire una qualità alimentare ottimale della carne. Tutta l'erba conservata deve essere raccolta nella zona geografica.

3.4. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

I bovini devono nascere, essere allevati a erba, sottoposti a finissaggio, macellati, refrigerati e suddivisi in quarti all'interno della zona geografica.

Il processo di frollatura della carne (per un minimo di tre giorni o, nel caso di tagli speciali di produzione, due giorni), che è essenziale per garantire la qualità alimentare dell'«Irish Grass Fed Beef», avviene all'interno della zona geografica.

3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

—

3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Prodotti che possono essere etichettati come «Irish Grass Fed Beef» IGP

- Carni bovine fresche e congelate non disossate e disossate, compresi carcasse, quarti, tagli non disossati, tagli di prima scelta disossati e confezioni per la vendita al dettaglio, provenienti dalle categorie ammissibili di bovini da ingrasso.
- Carni bovine macinate contenenti il 100 % di carne bovina proveniente dalle categorie ammissibili di bovini e contenente almeno il 90 % di carne visibilmente magra.
- Prodotti a base di carni bovine macinate (ad esempio hamburger) contenenti il 100 % di carne bovina proveniente dalle categorie ammissibili di bovini da ingrasso e contenente almeno il 90 % di carne visibilmente magra.

Prodotti che possono essere etichettati come «derivanti» da «Irish Grass Fed Beef» IGP

- Prodotti composti a base di carni bovine contenenti il 100 % di carne bovina proveniente dalle categorie ammissibili di bovini «Irish Grass Fed Beef» e contenente almeno il 90 % di carne visibilmente magra.
- Tagli di terza categoria (guancia, coda, diaframma e lingua) provenienti dalle categorie ammissibili di bovini «Irish Grass Fed Beef».

4. Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica è l'isola d'Irlanda comprendente l'Irlanda e l'Irlanda del Nord (1).

5. Legame con la zona geografica

Il legame causale tra la zona di produzione e il prodotto si basa sulla qualità alimentare costantemente elevata di quest'ultimo, che a sua volta ha dato luogo a una reputazione consolidata. L'«Irish Grass Fed Beef» ha infatti consolidato la propria reputazione tra consumatori, dettaglianti, chef, giornalisti e leader di opinione europei grazie al sistema di pascolo e di produzione foraggera utilizzato per l'allevamento e il finissaggio delle categorie ammissibili di bovini da ingrasso, le cui carni sono trasformate secondo un rigoroso protocollo per ottenere un prodotto dall'aspetto distintivo e con una rinomata qualità alimentare.

Specificità della zona geografica: fattori naturali e conoscenze tecniche

La dipendenza unica dell'isola dell'Irlanda dall'agricoltura basata sui pascoli e il suo potenziale di crescita dell'erba sono riconosciuti da secoli. L'allevamento di bovini è da tempo riconosciuto come parte integrante dell'economia irlandese.

(*) Cfr. anche la sezione 3.3, lettera b).

(1) I riferimenti all'«isola» comprendono le isole minori dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord.

L'area geografica gode di un clima temperato, gli inverni sono miti, le gelate rigide sono rare tanto quanto le temperature estive elevate. Gli umidi venti occidentali dominanti, provenienti dalle acque calde della corrente del Golfo, garantiscono all'isola un clima marcatamente oceanico caratterizzato da precipitazioni frequenti (fino a 246 giorni di pioggia all'anno) e da una bassa escursione termica annua (con temperature raramente inferiori a 0° C o superiori a 25° C). I pascoli irlandesi possono produrre alcune delle più elevate rese di erba non irrigata (12-16 t di materia secca dm/ha all'anno) in Europa.

Il patrimonio bovino irlandese si distingue dagli altri sistemi di bovini, in quanto deriva dalla pratica di incrociare le razze tradizionali (ad esempio Hereford, Angus e Shorthorn) con razze da latte (con forti caratteristiche materne) e razze da carne dell'Europa continentale (ad esempio Limousin, Charolais e Simmental). L'animale rustico risultante da tali incroci si presta perfettamente al finissaggio nelle diversificate condizioni climatiche e geografiche della zona geografica.

L'istruzione in materia di agricoltura integrata e un forte sostegno in azienda consentono l'accesso a ricerche scientifiche di punta, permettendo agli allevatori di ottenere il massimo vantaggio per i bovini da ingrasso dei pascoli. I servizi sono a disposizione di tutti gli allevatori e dei nuovi imprenditori agricoli. Questo sostegno scientifico costituisce un importante contributo al costante miglioramento della qualità alimentare dell'«Irish Grass Fed Beef». Sebbene l'obiettivo principale sia la produzione di carni bovine con caratteristiche visive distintive e un gusto superiore, le recenti iniziative del settore aiutano i produttori irlandesi di «Irish Grass Fed Beef» a concentrarsi anche sulla riduzione dell'impronta di carbonio delle proprie aziende.

Le aziende agricole produttrici di «Irish Grass Fed Beef» sono essenziali per il paesaggio rurale e le comunità irlandesi. Storicamente, la struttura si sviluppa attorno a piccoli e medi fabbricati agricoli residenziali che si tramandano di generazione in generazione. In questa struttura, il collocamento della fattoria al centro delle superfici di pascolo e foraggiere destinate agli animali consente di effettuare una valutazione visiva regolare del bestiame («pascolamento») e di prestare una costante attenzione al benessere degli animali, il che contribuisce in modo significativo alla qualità alimentare della carne.

Questo mosaico rurale è ancora oggi una caratteristica riconosciuta del paesaggio irlandese. Sebbene il modello di produzione di «Irish Grass Fed Beef» non sia riservato esclusivamente alle aziende agricole a conduzione familiare e non escluda i nuovi imprenditori agricoli, oltre il 99 % delle aziende agricole può essere classificato come «aziende agricole a conduzione familiare»⁽¹⁾, ⁽²⁾. Tuttavia la nutrizione intensiva con metodi di produzione industriale in spazi di alimentazione confinati, senza che siano attestate le pratiche di pascolo e di alimentazione a base di erba tipiche delle aziende agricole a conduzione familiare, non è ammissibile per la produzione di «Irish Grass Fed Beef».

Nelle aziende agricole produttrici di «Irish Grass Fed Beef» permane un sistema tradizionale di produzione di carni bovine basato sull'allevamento estensivo a pascolo. I dati indicano una disponibilità media di terreno pari a circa 3 000 metri quadrati per animale. Il sistema di allevamento è il risultato della formazione di mandrie e della trasmissione di competenze in materia di allevamento nel corso di generazioni. Questo processo ha consentito di preservare le conoscenze e l'esperienza nella produzione di carni bovine, entrambe strettamente correlate alle condizioni geografiche e climatiche locali e alle esigenze in materia di benessere degli animali. La carne bovina allevata al pascolo è associata a livello internazionale a un maggiore benessere, un minore stress e una migliore salute degli animali.

Inoltre l'erba di pascolo e tutti i foraggi invernali a base di erba provengono dalla zona geografica.

I sistemi di produzione dell'«Irish Grass Fed Beef» danno la priorità:

- al massimo aumento di peso possibile attraverso l'alimentazione con erba di pascolo;
- alla raccolta dell'erba estiva in eccesso nella fase di crescita ottimale (maggio/giugno) per la produzione di mangimi invernali di alta qualità; e quindi
- alla massima digeribilità della materia secca di tale erba conservata. Ciò è essenziale per garantire che l'erba insilata possa soddisfare la maggior parte del fabbisogno nutrizionale dell'animale durante l'inverno.

Studi recenti hanno confermato che l'«Irish Grass Fed Beef» presenta concentrazioni significativamente più elevate di minerali e vitamine utili (tra cui calcio, manganese, ferro, zinco, selenio, sodio, magnesio, potassio, fosforo e vitamina E) rispetto ai sistemi di alimentazione in cui l'utilizzo dell'erba è scarso o totalmente assente.

⁽¹⁾ In Irlanda, un'indagine sulla struttura delle aziende agricole pubblicata nel 2016 dall'Irish Central Statistics Office ha classificato il 99,6 % delle aziende agricole irlandesi come aziende agricole a conduzione familiare. Le aziende agricole a conduzione familiare sono imprese gestite da famiglie (comprese quelle registrate come imprese commerciali)". (Rif. CSO). Le pratiche di pascolo e di alimentazione a base di erba tipiche delle aziende agricole a conduzione familiare devono essere evidenti ai fini dell'IGP.

⁽²⁾ In Irlanda del Nord, un'indagine dell'UE sulla struttura delle aziende agricole pubblicata nel 2016 ha mostrato che le aziende agricole sono principalmente imprese a conduzione familiare, e il 99 % dei dirigenti di aziende agricole è costituito da soggetti che occupano l'azienda, coniugi e altri membri della famiglia.

Specificità del prodotto

I legami tra terra, uomo e animali dimostrano l'importanza attribuita all'allevamento, alle piccole aziende agricole a conduzione familiare, alle conoscenze locali e all'esercizio del pascolo da parte degli allevatori di carni bovine «Irish Grass Fed Beef» e conferiscono alla carne le specificità illustrate di seguito.

Si è constatato che le carni bovine «Irish Grass Fed Beef» possiedono specifiche proprietà nutrizionali che le distinguono dai sistemi di alimentazione in cui l'utilizzo dell'erba è scarso o totalmente assente: l'«Irish Grass Fed Beef» presenta infatti un profilo di acidi grassi saturi inferiore e un più alto livello di Omega 3 rispetto a quello delle carni dei bovini alimentati con tali sistemi. Dalle ricerche è inoltre emerso che le differenze nel tenore di acidi grassi conferiscono alle carni bovine allevate a erba un caratteristico sapore erbaceo e qualità di cottura uniche, come sfumature più complesse e dal sentore di nocciole.

Le due categorie di «Irish Grass Fed Beef» sono visivamente diverse in termini di colore della carne e del grasso rispetto alle carni bovine provenienti da sistemi in cui l'utilizzo dell'erba è scarso o totalmente assente.

Uno studio recente ha rilevato che il grasso sottocutaneo dei bovini «Irish Grass Fed Beef» è di circa il 63 % più giallo di quello degli animali nutriti con concentrato di cereali. Il colore giallo pronunciato è riconducibile a livelli più elevati di carotenoidi (ad esempio betacarotene e luteina) nei pascoli della zona geografica rispetto ai concentrati di cereali.

Il colore del muscolo nell'«Irish Grass Fed Beef» risulta più scuro (rosso più intenso) di quello degli animali nutriti con concentrato di cereali.

Il sapore ricco, complesso, erbaceo e succoso e le proprietà dell'«Irish Grass Fed Beef» sono il risultato del sistema di pascolo tradizionale, prevalentemente all'aperto, in cui gli animali trascorrono al pascolo oltre 220 giorni (*) all'anno e si nutrono per oltre il 90 % di erba proveniente dalla zona geografica.

La tenerezza (consistenza) della carne è una delle principali proprietà organolettiche che influenzano l'accettabilità dei prodotti a base di carne e la soddisfazione gastronomica dei consumatori nei loro confronti. L'elevato grado di tenerezza associato all'«Irish Grass Fed Beef» è merito del fatto che la manipolazione del bestiame prima della macellazione e la refrigerazione e frollatura delle carcasse e dei tagli dopo la macellazione seguono un piano rigoroso al quale gli allevatori e i trasformatori irlandesi si attengono scrupolosamente. Ciò rende possibile il processo naturale di maturazione/decomposizione delle fibre, dal quale derivano una maggiore tenerezza della carne bovina e l'esaltazione dei suoi sapori naturali. A tale risultato si giunge anche grazie a una comprovata tecnologia delle carni e a un processo di frollatura controllata che aumentano la tenerezza ed eliminano il rischio di contrattura da freddo. Le carcasse a pH elevato (> 5.8) sono individuate ed escluse.

Legame causale: la reputazione

L'«Irish Grass Fed Beef» è il frutto dei legami tra terra, uomo e animali, combinati ai fattori umani associati all'allevamento tradizionale della regione, al sistema agricolo irlandese e alle tecniche di esercizio del pascolo praticate dagli allevatori di carni bovine «Irish Grass Fed Beef».

Ne risulta una carne bovina di qualità particolarmente elevata, tenera, caratterizzata da un aspetto, un sapore e un profilo nutrizionale unici. Queste proprietà sono altamente apprezzate dai consumatori, dagli chef e dagli acquirenti di prodotti alimentari.

L'«Irish Grass Fed Beef» ha dato luogo a due distinti mercati di alto livello, basati sulle differenze e sulle preferenze culinarie regionali:

- i. l'«Irish Grass Fed Beef» proveniente da manzi e giovenche ha incontrato il favore di vari mercati, tra cui i Paesi Bassi, la Germania, il Belgio e il Lussemburgo, sui quali è posizionato a un prezzo più elevato;
- ii. l'«Irish Grass Fed Beef» proveniente da vacche ammissibili è la carne bovina d'elezione nelle zone europee che mostrano una preferenza per le carni bovine più ricche e molto aromatiche, ottenute da animali maturi (ad esempio Francia e Spagna settentrionale). Questa nicchia di mercato si è notevolmente ampliata nell'ultimo periodo, come dimostra la tendenza dei principali chef europei a orientare la cucina di alto livello verso le carni provenienti da vacche «mature» (ad esempio di bovini galiziani).

Ricerche condotte tra i consumatori confermano le evidenti differenze visive, di gusto e composizione tra l'«Irish Grass Fed Beef» e le carni bovine provenienti da sistemi di alimentazione in cui l'utilizzo dell'erba è scarso o totalmente assente. Nel 2011 sono stati effettuati test gustativi in tre mercati europei (Germania, Paesi Bassi e Italia) per stabilire in che modo i consumatori percepiscono le qualità gustative dell'«Irish Grass Fed Beef» rispetto alle carni concorrenti. In tutti e tre i mercati l'«Irish Grass Fed Beef» ha ottenuto un punteggio più elevato per quanto riguarda l'intensità del gusto, la consistenza e la percentuale di grasso esterno/marezzatura della carne.

(*) Cfr. anche la sezione 3.3. lettera b).

Vari professionisti descrivono l'«Irish Grass Fed Beef» come una carne dalla qualità alimentare differenziata e specifica:

- «gusto ricco»;
- «succulenta»;
- «una delle carni bovine più saporite al mondo».

È apprezzata anche per la tenerezza:

- «la qualità (e) la tenerezza... di questa carne mi hanno conquistato»;
- «la carne è estremamente tenera».

Alle edizioni 2018 e 2019 del World Steak Challenge, le bistecche irlandesi nella categoria dell'allevamento a erba hanno vinto più medaglie di qualsiasi altro paese. Nel 2019 i controfiletti, le lombate e i filetti di «Irish Grass Fed Beef», valutati da gruppi di esperti di degustazione rispetto alle bistecche di 25 paesi, hanno vinto un numero record di 83 medaglie, più di qualsiasi altro paese concorrente, compreso il World's Best Fillet. Altre 85 medaglie, di cui 52 d'oro, sono state vinte al World Steak Challenge del 2021.

«Elevata marezzatura della carne bovina allevata a erba – Meravigliosa». «Tenera e saporita, dal leggero sentore di nocchie, fibre corte, bassa acidità, estremamente succosa – Fantastica» (Commenti dei giudici sull'«Irish Grass Fed Beef» vincitore del World's Best Steak Contest, BEEF Magazine, 2009).

L'«Irish Grass Fed Beef» è presente in molti ristoranti rinomati in tutto il mondo. Il CIBC (Chefs Irish Beef Club), strutturato in nove sezioni in Europa e a livello internazionale, conta oltre 100 chef partecipanti che hanno scelto di utilizzare e raccomandare l'«Irish Grass Fed Beef» come carne bovina d'elezione. In occasione di un incontro internazionale, tenutosi tra gli chef del CIBC e i vincitori del Bocuse d'Or nel giugno 2013, sono stati espressi molti giudizi positivi nei confronti dell'«Irish Grass Fed Beef», tra cui:

- Mario Corti, chef, Germania: «Amo la carne bovina allevata a erba e per me l'«Irish Grass Fed Beef» è la carne migliore che si possa trovare...».
- Jean-Paul Jeunet, chef: «Voglio il meglio per i miei ospiti e in Irlanda c'è l'erba, c'è il clima adatto e i bovini stanno all'aperto tutto l'anno, è davvero interessante».

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

<https://assets.gov.ie/202726/824a7d14-f441-4bf4-95d1-6b33a55af041.pdf>

V

(Avvisi)

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Pubblicazione di una richiesta di modifica di una menzione tradizionale nel settore vitivinicolo a norma dell'articolo 28, paragrafo 3, e dell'articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione

«Vino generoso»

(2023/C 275/14)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, e dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione ⁽¹⁾. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro 2 mesi dalla data della presente pubblicazione.

RICHIESTA DI MODIFICA RIGUARDANTE UNA MENZIONE TRADIZIONALE

«Vino generoso»

Data di ricezione: 5 maggio 2023

Numero di pagine (compresa la presente): 4

Lingua della richiesta di modifica: Spagnolo

Numero di fascicolo: Ares(2023) 3171190

Menzione tradizionale di cui è richiesta la modifica: «Vino generoso»

Richiedente: Direzione generale dell'Industria alimentare, ministero spagnolo dell'Agricoltura, della pesca e dell'alimentazione

Indirizzo completo (via e numero civico, città e codice postale, Stato):

Pº Infanta Isabel, 1

28071 Madrid

ESPAÑA

Nazionalità: Spagnola

⁽¹⁾ GUL 9 dell'11.1.2019, pag. 46.

Telefono, fax, email:

Tel. +34 91 3475 397

Fax +34 91 3475 410

E-mail: dgia@mapa.es; sgccala@mapa.es

Descrizione della modifica

La sintesi della definizione/delle condizioni d'uso della menzione tradizionale «Vino generoso» in *e*Ambrosia stabilisce che:

«[Allegato III, lettera B, punto 8, del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione] o vino della DOP “Montilla-Moriles”, con la definizione di cui sopra, a condizione che non sia aggiunto alcole durante il processo di elaborazione e che il titolo alcolometrico effettivo minimo di 15 % vol sia stato raggiunto naturalmente».

Tale definizione/tali condizioni d'uso sono associate al regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, abrogato dal regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, che stabilisce norme per la menzione tradizionale «vino generoso» nell'allegato III, parte B, punto 8:

«La menzione specifica tradizionale “vino generoso”, nel caso dei vini liquorosi, è riservata ai vini liquorosi a denominazione di origine protetta secchi elaborati totalmente o parzialmente sotto fioretta e:

- ottenuti da uve bianche delle varietà di vite Palomino de Jerez, Palomino fino, Pedro Ximénez, Verdejo, Zalema e Garrido Fino,
- immessi al consumo dopo essere stati affinati in media due anni in fusti di rovere.

L'elaborazione sotto fioretta di cui al primo comma va intesa come il processo biologico che, intervenendo nello sviluppo spontaneo di una fioretta di lieviti tipici sulla superficie libera del vino dopo la totale fermentazione alcolica del mosto, conferisce al prodotto caratteristiche analitiche e organolettiche specifiche.».

La definizione/le condizioni d'uso sono state sostituite dalle seguenti:

«Il nome “vino generoso” è utilizzato solo per i vini e i vini liquorosi secchi delle categorie di prodotti vitivinicoli 1 e 3 di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recanti le denominazioni di origine protette “Condado de Huelva”, “Jerez-Xérès-Sherry”, “Lebrija”, “Málaga”, “Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda”, “Montilla-Moriles” e “Rueda”:

1. elaborati esclusivamente da uve bianche ottenute dalle varietà autorizzate per ciascuna delle suddette denominazioni di origine protette;
2. immessi al consumo dopo essere stati affinati in media due anni in fusti di rovere;
3. che sviluppano spontaneamente una fioretta di lieviti tipici (denominata “flor”) sulla superficie libera del vino dopo la totale fermentazione alcolica del mosto, che conferiscono al prodotto caratteristiche analitiche e organolettiche specifiche, ad eccezione dei vini secchi tradizionali della DOP “Málaga”;
4. con un titolo alcolometrico effettivo minimo del 14 % vol per la categoria 1 e del 15 % vol per la categoria 3, fatte salve le eccezioni previste dalla vigente normativa europea;
5. con un tenore massimo di zuccheri riduttori (glucosio e fruttosio) di:
 - a) 4 g/l;
 - b) 9 g/l quando il tenore di acidità totale, espresso in g/l di acido tartarico, non è inferiore di più di 2 g/l al tenore di zucchero residuo;
 - c) oppure, esclusivamente per i vini liquorosi, il livello di “secco” nel disciplinare.».

Spiegazione dei motivi della modifica

«Vino generoso» è una delle menzioni tradizionali che godono di maggior prestigio e tradizione tra le denominazioni di origine protette dell'Andalusia. Ad essa è stato fatto riferimento nei vari testi giuridici che riconoscono le DOP.

La menzione tradizionale attualmente è protetta e il suo impiego è disciplinato dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 112, lettera a), e dell'articolo 113 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

È anche definita nell'allegato III sezione B, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV. La menzione è stata inoltre inserita inizialmente nella banca dati elettronica della Commissione europea e-Bacchus, che è stata sostituita dal registro elettronico eAmbrosia. La definizione utilizzata si basa su un riferimento all'allegato III, sezione B, punto 8, del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le restrizioni applicabili, successivamente abrogato dal regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione del 12 marzo 2019, che mantiene le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009.

A fini di chiarezza, trasparenza e certezza del diritto, alcune menzioni tradizionali dei vini a denominazione di origine protetta dell'Andalusia sono state oggetto di regolamentazione ai sensi dell'ordinanza del ministero regionale dell'Agricoltura, della pesca, delle acque e dello sviluppo rurale del 22 febbraio 2023, pubblicata nella Gazzetta ufficiale andalusa (BOJA) n. 42 del 3 marzo 2023. L'ordinanza è lo strumento giuridico appropriato per l'approvazione delle menzioni tradizionali e per la loro successiva modifica nel registro dell'UE. Al fine di garantire la transizione giuridica dall'attuale quadro legislativo della menzione tradizionale «vino generoso» e delle menzioni tradizionali protette associate, è stata stabilita e pubblicata la definizione che descrive gli aspetti caratteristici e comuni delle denominazioni di origine protette che utilizzano la menzione tradizionale. In tal modo, si consente la concorrenza leale tra i produttori, fornendo nel contempo informazioni chiare ai consumatori. Uno degli aspetti nuovi della nuova definizione è l'identificazione delle specifiche denominazioni di origine protette che hanno il diritto di utilizzare tale menzione tradizionale. Oltre alle sei denominazioni d'origine dell'Andalusia, viene inclusa anche la denominazione «Rueda», in quanto il suo disciplinare ha sempre previsto l'uso della menzione tradizionale.

Nome del firmatario Direzione generale dell'Industria alimentare

Pubblicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di produzione di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta nel settore dei prodotti agricoli e alimentari, di cui all'articolo 6 ter, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione

(2023/C 275/15)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 6 ter, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione ⁽¹⁾.

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA DI UN DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA O DI UN'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA ORIGINARIA DI UNO STATO MEMBRO

[regolamento (UE) n. 1151/2012]

«Volailles de Licques»

N. UE: PGI-FR-0162-AM01 — 11.5.2023

DOP () IGP (X)

1. Nome del prodotto

«Volailles de Licques»

2. Stato membro cui appartiene la zona geografica

Francia

3. Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria

Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare

—

4. Descrizione della o delle modifiche approvate

1. Servizio competente dello Stato membro

È aggiunto il recapito dell'*Institut national de la qualité et de l'origine* (INAO) in quanto servizio competente dello Stato membro.

Tale modifica non incide sul documento unico.

2. Gruppo richiedente

Sono indicati il recapito e la forma giuridica di QUALICNOR.

La modifica riguarda il documento unico.

3. Descrizione del prodotto

Riguardo ai prodotti che beneficiano dell'IGP, la modifica prevede la produzione delle specie aggiuntive seguenti:

— pollastra,

— cappone di faraona.

Il gruppo richiedente produce tali due specie nella zona geografica da parecchi anni. La notorietà delle pollastre risale al 1987 e quella dei capponi di faraona al 2010.

La sezione è completata da alcuni criteri di conformità e da una descrizione organolettica per ciascuna specie.

⁽¹⁾ GUL 179 dell'19.6.2014, pag. 17.

Sono aggiunti il surgelamento come pure le varie modalità possibili di confezionamento. I trasformatori potranno differenziare le loro presentazioni al fine di soddisfare le esigenze dei consumatori garantendo al contempo la qualità dei prodotti.

La modifica riguarda il documento unico.

4. Zona geografica

La modifica della zona è dovuta a modifiche di carattere amministrativo a seguito di fusioni di comuni nella delimitazione della zona prevista dal disciplinare in vigore.

Tali modifiche non mettono in questione la zona geografica iniziale.

La modifica riguarda il documento unico.

5. Elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica

Sono aggiunte le parti seguenti:

- la categoria degli operatori attivi nella zona geografica;
- la dichiarazione d'identificazione degli operatori ai fini della relativa autorizzazione prima dell'inizio dell'attività in questione;

una tabella relativa alla tracciabilità ascendente e discendente.

Tale modifica non incide sul documento unico.

6. Metodo di produzione

Sottosezione 5.2 «Razze utilizzate»

Sono definiti criteri di selezione delle razze o di incrocio delle razze.

Tutte le razze sono a crescita lenta, adatte all'allevamento all'aperto. Nelle condizioni di alimentazione e allevamento definite nel disciplinare le razze e gli incroci utilizzati devono permettere il raggiungimento del peso minimo delle carcasse all'età minima di abbattimento. È inoltre aggiunta una tabella che riassume il fenotipo per ciascuna specie.

Sottosezione 5.3 «Metodo di allevamento»

Sono aggiunte norme specifiche per l'allevamento dei capponi e dei capponi di faraona. L'accapponatura è così prevista entro 63 giorni per i capponi e 91 giorni per i capponi di faraona. Successivamente, durante il periodo di ingrasso, i capponi sono tenuti nelle strutture, a partire almeno dal 125° giorno di allevamento e per un periodo massimo di 4 settimane. È prevista l'illuminazione nelle strutture.

Sottosezione 5.4 «Alimentazione»

La percentuale di cereali passa dal 75 al 70 % del peso della formulazione alimentare.

È aggiunto un elenco di materie prime che possono costituire i mangimi distribuiti.

Sottosezione 5.5 «Strutture e percorsi di allevamento»

La descrizione dei percorsi di allevamento non figurava nel disciplinare di produzione attualmente in vigore. In linea generale i percorsi devono essere alberati. Sono fornite maggiori informazioni sulla piantumazione degli spazi (tipi e numero di alberi). Relativamente ai percorsi è indicata una superficie minima per capo per ciascuna specie, da modificare a partire dalla data di prelievo parziale per quanto riguarda le pollastre e i capponi. Sono introdotte indicazioni relative a un periodo di vuoto sanitario da rispettare tra un gruppo omogeneo di animali e l'altro unitamente all'obbligo di manutenzione dei percorsi.

Per le faraone sono introdotti criteri specifici con la realizzazione di voliere esterne e l'installazione di posatoi nelle strutture.

Sono inoltre forniti criteri di allevamento in struttura. L'allevamento in struttura fissa o mobile e per gruppi omogenei di animali per struttura costituisce la norma per tutto il pollame. Le dimensioni massime di ciascuna struttura sono stabilite a 400 m² per le strutture fisse e 150 m² per le strutture mobili. A completamento della sezione è fornita una tabella indicante la densità massima di animali per struttura.

Sottosezione 5.6. «Durata minima del vuoto sanitario nelle strutture»

Sono introdotti un obbligo di pulitura e la disinfezione nonché un periodo di vuoto sanitario non appena il pollame ha lasciato l'allevamento.

Sottosezione 5.7 «Condizioni di prelievo, trasporto e abbattimento»

È introdotto il digiuno per il pollame almeno 5 ore prima del prelievo.

È stabilito un termine massimo di trasporto pari a 3 ore nonché un termine di recupero al macello pari a 30 minuti.

La modifica riguarda il documento unico.

7. Legame

La sezione «Legame con l'origine geografica» del disciplinare vigente è stata radicalmente modificata. È stata riorganizzata in tre parti per evidenziare le peculiarità della zona geografica e del prodotto nonché il legame causale. La formulazione è più concisa e molte indicazioni e riferimenti storici sono stati eliminati.

La modifica riguarda il documento unico.

8. Etichettatura

Il paragrafo attuale è rimosso e sostituito da una frase che riporta gli elementi obbligatori.

La modifica riguarda il documento unico.

9. Struttura di controllo

Sono ora riportati i recapiti delle autorità competenti in materia di controllo a livello francese: l'*Institut national de l'origine et de la qualité* (INAO) e la *Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes* (DGCCRF). Il nome e il recapito dell'ente di certificazione sono consultabili sul sito web dell'INAO e nella banca dati della Commissione europea.

La modifica riguarda il documento unico.

10. Requisiti nazionali

La sezione è presentata sotto forma di tabella dei principali punti da controllare, con relativo metodo di valutazione.

La modifica riguarda il documento unico.

DOCUMENTO UNICO

«Volailles de Licques»

N. UE: PGI-FR-0162-AM01 — 11.5.2023

DOP () IGP (X)

1. Nome

«Volailles de Licques»

2. Stato membro o paese terzo

Francia

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1. Tipo di prodotto

Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie)

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

Per «Volailles de Licques» si intende pollame dell'ordine dei Galliformi. Il pollame «Volailles de Licques» è ottenuto da razze rustiche a crescita lenta, che consentono una durata di allevamento lunga e un abbattimento prossimo alla maturità sessuale.

Il pollame «Volailles de Licques» è caratterizzato da:

- buona conformazione;
- carcasce carnose e con un buono livello di ingrassamento, con carni sode;
- un buono sviluppo muscolare dei filetti e delle cosce.

Il pollame «Volailles de Licques» comprende i tipi di animali seguenti:

il pollo: allevato per una durata minima di 81 giorni; il peso minimo della carcassa è di 1,30 kg se presentata parzialmente eviscerata e 0,95 kg se presentata eviscerata senza frattaglie «pronta per la cottura»;

la faraona: allevata per una durata minima di 94 giorni; il peso minimo della carcassa è di 1,10 kg se presentata parzialmente eviscerata e 0,85 kg se presentata eviscerata senza frattaglie «pronta per la cottura»;

il tacchino: allevato per una durata minima di 140 giorni; il peso minimo della carcassa è di 2,70 kg per la presentazione parzialmente eviscerata e 2,30 kg per la presentazione eviscerata senza frattaglie «pronta per la cottura»;

il cappone: allevato per una durata minima di 150 giorni; il peso minimo della carcassa è di 2,90 kg per la presentazione parzialmente eviscerata e 2,50 kg per la presentazione eviscerata senza frattaglie «pronta per la cottura»;

la pollastra: allevata per una durata minima di 120 giorni; il peso minimo della carcassa è di 1,95 kg per la presentazione parzialmente eviscerata e 1,65 kg per la presentazione eviscerata senza frattaglie «pronta per la cottura»;

il cappone di faraona: allevato per una durata minima di 150 giorni; il peso minimo della carcassa è di 1,80 kg per la presentazione parzialmente eviscerata e 1,40 kg per la presentazione eviscerata senza frattaglie «pronta per la cottura».

Il pollame «Volailles de Licques» è commercializzato sotto forma di carcasce o di tagli, freschi o surgelati (tranne per il pollame parzialmente eviscerato). Le carcasce devono rispettare i criteri di presentazione della classe A. I tagli devono essere conformi ai criteri di presentazione della classe A e sono ottenuti da carcasce che rispettano il peso minimo per i prodotti «pronti per la cottura». Il pollame «Volailles de Licques» è proposto spennato o confezionato in apposita pellicola, sottovuoto o in atmosfera protettiva.

È presentato nei modi seguenti:

- «pronto per la cottura»;
- «parzialmente eviscerato»;
- sotto forma di tagli.

3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

La quantità somministrata di mangime deve contenere, nella fase d'ingrasso e in base a un consumo calcolato come media ponderata, almeno il 70 % di cereali e prodotti derivati.

La percentuale di prodotti derivati dai cereali non deve superare il 15 % del peso totale della formulazione alimentare.

3.4. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Allevamento del pollame a partire dall'inserimento di capi giovani.

3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

—

3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

L'etichetta deve recare il nome «Volailles de Licques» e il simbolo IGP dell'Unione europea nello stesso campo visivo.

4. Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica si trova interamente nel dipartimento del Pas de Calais e comprende gli enti amministrativi seguenti:

arrondissement interamente compresi: Boulogne-sur-Mer, Calais, Montreuil e Saint-Omer,

nonché i comuni seguenti interamente compresi: Anvin, Aubrometz, Auchy-au-Bois, Aumerval, Auxi-le-Château, Bailleul-lès-Pernes, Beauvoir-Wavans, Bergueneuse, Blessy, Boffles, Bonnières, Boubers-sur-Canche, Bourecq, Bouret-sur-Canche, Bours, Boyaval, Buire-au-Bois, Conchy-sur-Canche, Conteville-en-Ternois, Eps, Equirre, Erin, Estrée-Blanche, Fiefs, Fleury, Floringhem, Fontaine-l'Étalon, Fontaine-lès-Boulans, Fontaine-lès-Hermans, Fortel-en-Artois, Frévent, Gennes-Ivergny, Ham-en-Artois, Haravesnes, Hestrus, Heuchin, Huclier, Isbergues, Lambres, Le Ponchel, Lièvres, Ligny-lès-Aire, Ligny-sur-Canche, Linghem, Lisbourg, Marest, Mazinghem, Monchel-sur-Canche, Monchy-Cayeux, Nédon, Nédonchel, Noeux-lès-Auxi, Norrent-Fontes, Pernes, Prédefin, Pressy, Quoieux-Haut-Mainil, Quernes, Rely, Rombly, Rougefay, Sachin, Sains-lès-Pernes, Saint-Hilaire-Cottes, Tangry, Teneur, Tilly-Capelle, Tollent, Vacquerie-le-Boucq, Valhuon, Vaulx, Villers-l'Hôpital, Westrehem, Willencourt, Witternesse.

5. Legame con la zona geografica

Il legame all'origine dell'IGP «Volailles de Licques» si basa su fattori naturali e umani del territorio nei pressi di Licques, con una produzione di pollame dalle caratteristiche specifiche che hanno consentito l'acquisizione di notorietà nel tempo.

La zona geografica occupa gran parte del dipartimento del Pas de Calais, nel nord della Francia. La zona è delimitata a ovest dal canale della Manica (dal confine del dipartimento della Somme fino alla città di Calais) e dal Mare del Nord (da Calais fino al confine con il dipartimento del Nord) e si estende verso est nei terreni agricoli.

Il clima è di tipo oceanico. Le escursioni termiche sono limitate con inverni miti ed estati temperate, sotto l'influenza delle brezze marine e di precipitazioni regolari (da 600 a 800 mm all'anno). La temperatura media annuale è di circa 11 °C.

Tale clima dolce e l'assenza di picchi di temperatura consentono di far uscire regolarmente il pollame all'aperto.

Dal punto di vista topografico, l'altitudine è compresa tra circa 0 e 200 metri, con rilievi di varia natura, in cui si alternano altipiani e vallate. Gli spazi agricoli e naturali sono variegati, caratterizzati da parcelle eterogenee delimitate da siepi arborate (*bocage*) e molte praterie, con una rete idrografica considerevole in cui si contano l'Authie, il Canche, il Ternoise, il Liane, lo Scarpe, il Lys e l'Aa.

La zona geografica è una regione di policoltura-allevamento con tradizioni di allevamento di pollame e di coltivazioni cerealicole, tuttora ampiamente praticati. Tali attività modellano paesaggi diversificati, in cui si alternano spazi naturali, agricoli di vario tipo e boschivi.

Si osservano molti percorsi esterni erbosi e alberati, messi a disposizione del pollame.

Il pollame «Volailles de Licques» è ottenuto da razze rustiche a crescita lenta che consentono una durata di allevamento lunga e un abbattimento prossimo alla maturità sessuale. Sono adatte a vivere all'aperto, il che permette di sfruttare i percorsi liberamente accessibili nelle praterie alberate.

Il pollame «Volailles de Licques» presenta pertanto le caratteristiche seguenti:

- buona conformazione;
- carcasce carnose e con un buono livello di ingrassamento, con carni sode,
- buono sviluppo muscolare dei filetti e delle cosce.

Il clima temperato e l'altitudine ridotta sono parametri che rendono la zona geografica un territorio particolarmente adatto all'allevamento di pollame, in particolare sui percorsi erbosi. L'influsso oceanico del clima, caratterizzato segnatamente da precipitazioni regolari, favorisce la crescita regolare dell'erba e delle piante perenni situate sui percorsi. L'escursione termica limitata e le temperature miti consentono l'uscita del pollame su tali percorsi durante tutto l'anno. Di conseguenza i capi di pollame possono trovare complementi alimentari sui percorsi. Tali condizioni favoriscono altresì una produzione regolare di cereali, storicamente alla base dell'alimentazione del pollame.

Le competenze degli avicoltori sviluppate nel corso del tempo e adattate al contesto sono incentrate sui fattori seguenti:

- l'impiego di razze a crescita lenta;
- la gestione dell'uscita del pollame all'aperto;
- l'alimentazione a base di cereali.

Tali metodi tradizionali, ancora attuali, hanno consentito al pollame «Volailles de Licques» di acquisire notorietà.

L'origine del pollame «Volailles de Licques» è legata all'abbazia di Licques, fondata nel 1051 e affidata nel XIII secolo a monaci premostratensi che hanno dissodato le foreste e sviluppato l'allevamento di pollame quale il tacchino, prodotto storico, nonché la coltivazione dei cereali.

Nel corso del XVII e XVIII secolo il 90 % della popolazione era costituito da piccoli agricoltori che producevano per fini di sussistenza. Il pollame permetteva di soddisfare le necessità della famiglia e fungeva altresì da moneta di scambio. Ne «La vie agricole sous l'Ancien Régime dans le Nord de la France», Albéric de Callone scrive che «se si uccidesse in un anno, negli altri paesi, lo stesso numero di capponi, galline e polli che spariscono qui in un giorno, si potrebbe temere che la specie sia in pericolo».

Nel corso del XIX e XX secolo l'allevamento del pollame «Volailles de Licques» si sviluppa di pari passo con il miglioramento delle colture cerealicole (grano, orzo), con conseguenze favorevoli per l'alimentazione e il finissaggio del pollame. La fama del pollame «Volailles de Licques» va al di là del territorio di Licques per raggiungere anche l'Inghilterra, come ricordato da Jean Tribondeau nella sua monografia agricola «L'agriculture du Pas-de-Calais»: «L'allevamento dei tacchini è rinomato nel Boulonnais ed è inoltre oggetto di un commercio considerevole con l'Inghilterra.»

Tuttavia la produzione di pollame conserva il suo carattere tradizionale, di tipo familiare, fondamento storico dell'allevamento nella zona.

A partire dagli anni '50 le modifiche strutturali del contesto rurale hanno comportato un progressivo sviluppo del metodo di allevamento. I produttori di «Volailles de Licques» hanno desiderato mantenere un allevamento estensivo. Dal 1965 si riuniscono nel sindacato degli allevatori di Licques per mantenere una produzione di pollame tradizionale.

La produzione di «Volailles de Licques» rappresenta tuttora una fonte di diversificazione e di reddito complementare per gli allevatori.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-070fab1c-4223-4f7f-bacb-2218e19ecec7

Pubblicazione di una richiesta di modifica di una menzione tradizionale nel settore vitivinicolo a norma dell'articolo 28, paragrafo 3, e dell'articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione

«Vino generoso de licor»

(2023/C 275/16)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, e dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione ⁽¹⁾. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro 2 mesi dalla data della presente pubblicazione.

RICHIESTA DI MODIFICA RIGUARDANTE UNA MENZIONE TRADIZIONALE

«Vino generoso de licor»

Data di ricezione: 5 maggio 2023

Numero di pagine (compresa la presente): 4

Lingua della richiesta di modifica: spagnolo

Numero di fascicolo: Ares(2023) 3171348

Menzione tradizionale di cui è richiesta la modifica: «Vino generoso de licor»

Richiedente: Direzione generale delle industrie agroalimentari, dell'innovazione e della filiera alimentare del ministero andaluso dell'Agricoltura, della pesca, delle acque e dello sviluppo rurale

Indirizzo completo (via e numero civico, città e codice postale, Stato):

C/Tabladilla, s/n,
41071 Siviglia
ESPAÑA

Nazionalità: Spagnola

Telefono, fax, email:

Tel. +34 955032278

Fax +34 955032460

E-mail: dgiica.capadr@juntadeandalucia.es

Descrizione della modifica:

La sintesi della definizione/delle condizioni d'uso della menzione tradizionale «Vino generoso de licor» in eAmbrosia stabilisce quanto segue:

«(Allegato III, sezione B, punto 10, del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione)».

Tale definizione/tali condizioni d'uso sono associate al regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, abrogato dal regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, che stabilisce norme per la menzione tradizionale «vino generoso de licor» nell'allegato III, parte B, punto 10:

«La menzione specifica tradizionale “vino generoso de licor” è riservata al vino liquoroso a denominazione di origine protetta:

- ottenuto da “vino generoso” di cui al punto 8 o da vino sotto fioretta atto a dare tale “vino generoso”, cui è stato aggiunto mosto di uve appassite al quale è stato aggiunto alcole neutro di origine vinica per impedire la fermentazione, mosto di uve concentrato rettificato oppure “vino dolce natural”,
- immesso al consumo dopo essere stato affinato in media due anni in fusti di rovere.»

⁽¹⁾ GUL 9 dell'11.1.2019, pag. 46.

La definizione/le condizioni d'uso sono state sostituite dalle seguenti:

«La menzione “vino generoso de licor” è riservata ai vini liquorosi delle denominazioni di origine protette “Condado de Huelva”, “Jerez-Xérès-Sherry”, “Lebrija”, “Málaga” e “Montilla-Moriles”:

1. ricavati da:

- a) “vino generoso”,
- b) o vino che abbia avuto un velo di flor in grado di produrre tale “vino generoso”,
- c) o da vino della DOP “Málaga” in grado di produrre tale “vino generoso” cui sia stato aggiunto uno o più dei seguenti prodotti, a condizione che il loro uso sia stato autorizzato dalla Commissione europea, se necessario:
 - “vino dulce natural”,
 - vino oggetto della deroga di cui all'allegato VII, parte II, punto 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, denominato localmente “vino tierno”,
 - mosto di uve parzialmente fermentato,
 - mosto di uve appassite, addizionato di alcole di vino o di uve secche con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 95 % vol e non superiore a 96 % vol, o di alcole neutro di origine vinica con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 96 % vol,
 - mosto di uve concentrato,
 - mosto di uve concentrato rettificato,
 - mosto di uve concentrato ottenuto con l'azione del fuoco diretto che, salvo per questa operazione, risponde alla definizione di mosto di uve concentrato,

2. - immessi al consumo dopo essere stato affinati in media due anni in fusti di rovere.»

Spiegazione dei motivi della modifica

«Vino generoso de licor» è una delle menzioni tradizionali che godono di maggior prestigio e tradizione tra le denominazioni di origine protette dell'Andalusia. Ad essa è stato fatto riferimento nei vari testi giuridici che riconoscono le DOP.

La menzione tradizionale attualmente è protetta e il suo impiego è disciplinato dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 112, lettera a), e dell'articolo 113 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

È anche definita nell'allegato III, sezione B, punto 10, del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV. La menzione è stata inoltre inserita inizialmente nella banca dati elettronica della Commissione europea eBacchus, che è stata sostituita dal registro elettronico eAmbrosia. La definizione utilizzata si basa su un riferimento di cui all'allegato III, sezione B, punto 10, del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le restrizioni applicabili, successivamente abrogato dal regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, mantenendo le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009.

A fini di chiarezza, trasparenza e certezza del diritto, alcune menzioni tradizionali dei vini a denominazione di origine protetta dell'Andalusia sono state oggetto di regolamentazione ai sensi dell'ordinanza del ministero regionale dell'Agricoltura, della pesca, delle acque e dello sviluppo rurale del 22 febbraio 2023, pubblicata nella Gazzetta ufficiale andalusa (BOJA) n. 42 del 3 marzo 2023. L'ordinanza è lo strumento giuridico appropriato per l'approvazione delle menzioni tradizionali e per la loro successiva modifica nel registro dell'UE.

Al fine di garantire la transizione giuridica dall'attuale quadro legislativo della menzione tradizionale «vino generoso de licor», è stata stabilita e pubblicata la definizione che descrive gli aspetti caratteristici e comuni delle denominazioni di origine protette che utilizzano la menzione tradizionale. In tal modo, si consente la concorrenza leale tra i produttori, fornendo nel contempo informazioni chiare ai consumatori.

Nome del firmatario Direttore generale delle industrie agroalimentari, dell'innovazione e della filiera alimentare

Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2023/C 275/17)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione

DOCUMENTO UNICO

«Ayaş Domatesi»

N. UE: PDO-TR-02883 – 9.1.2023

DOP (X) IGP ()

1. Nome

«Ayaş Domatesi»

2. Stato membro o paese terzo

Turchia

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1. Tipo di prodotto

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

L'«Ayaş Domatesi» è un pomodoro dalla buccia sottile e molto succoso, coltivato utilizzando semi e piantine dell'ecotipo locale nel distretto di Ayaş, nella provincia di Ankara. Il pomodoro «Ayaş Domatesi» è grande e carnoso, pesa 250-300 g e la sua buccia ha un colore rosa-rosso opaco. Sulla superficie esterna del pomodoro, si apprezzano delle leggere creste e, tagliandolo in due, la polpa presenta una macchia bianca. Grazie alla sua elevata acidità, ha un aroma leggermente salato e citrico. Il pomodoro «Ayaş Domatesi» ha un elevato contenuto di licopene, circa 5916 mg/100 g.

Proprietà fisiche e chimiche del pomodoro «Ayaş Domatesi»		
Sostanza secca solubile in acqua (^o Bx)		Almeno 4,20
Valore del pH		4,20-4,70
Acidità totale (% di acido citrico):		Almeno lo 0,40 %
Valore del colore Hunter (min-max)	*L	28,0-29,0
	*a	14,0-17,0
	*b	8,0-12,0

3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

—

3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi della produzione devono svolgersi nella zona geografica indicata.

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

3.5. *Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato*

—

3.6. *Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato*

—

4. **Delimitazione concisa della zona geografica**

La zona geografica delimitata è il distretto di Ayaş della provincia di Ankara, nell'Anatolia centrale, in Turchia.

5. **Legame con la zona geografica**

La richiesta di registrazione della denominazione di origine «Ayaş Domatesi» si basa esclusivamente sulla qualità e sulle caratteristiche specifiche del prodotto, che derivano da fattori naturali presenti nella zona geografica.

Il pomodoro «Ayaş Domatesi» si coltiva ad Ayaş dagli anni '60. È un pomodoro dalla buccia sottile e molto succoso, coltivato utilizzando semi e piantine dell'ecotipo locale. Il pomodoro «Ayaş Domatesi» è grande e carnoso, pesa 250-300 g e la sua buccia ha un colore rosa-rosso opaco. Sulla superficie esterna del pomodoro, si apprezzano delle leggere creste e, tagliandolo in due, la polpa presenta una macchia bianca. Grazie alla sua elevata acidità, ha un aroma leggermente salato e citrico. La forma e la struttura dei frutti «Ayaş Domatesi» dipendono dai semi e dalle piantine locali tramandate di generazione in generazione nella zona geografica. Le foglie sono strette e la pianta ha una struttura nana. L'altezza della pianta è di circa 120 cm e si sviluppa a fine stagione. Le foglie del pomodoro sono ricoperte di peli che hanno un intenso aroma di pomodoro, proprio come il fusto. Le foglie hanno una forma composta e sono grandi. Sebbene la regione sia molto esposta al sole, i frutti restano riparati grazie alla grande lama fogliare e alle foglie abbondanti del pomodoro «Ayaş Domatesi».

Il distretto di Ayaş, che si trova nella regione dell'Anatolia Centrale, si differenzia dalle caratteristiche climatiche di questa regione e presenta un microclima caratteristico, che influisce sulle proprietà del prodotto.

Ayaş ha un clima tipicamente continentale, con inverni freddi ed estati calde e secche. Si trova a 910 m di altitudine, ha una temperatura media annuale di 11,4 °C e un'umidità relativa media del 54 %. La temperatura media più bassa di 0,5 °C si registra a gennaio e quella più alta di 22,2 °C si registra nei mesi di luglio e agosto.

Le precipitazioni più elevate si registrano a dicembre con 57,2 mm e quelle più basse ad agosto con 9,6 mm. Il pomodoro «Ayaş Domatesi» è impollinato naturalmente dal vento e presenta uno sviluppo tardivo. Affinché possa germogliare in modo soddisfacente, è necessaria una temperatura per l'impollinazione di 10 °C o superiore; la percentuale di allegazione, infatti, diminuisce quando la temperatura scende al di sotto dei 15 °C durante la maturazione. Per la germinazione del polline e l'allegazione, la temperatura ottimale è di 18-26 °C e l'umidità relativa del 50-80 %. A bassa temperatura, si forma pochissima polvere di polline e nascono frutti amorfi parzialmente fecondati. Durante il processo di maturazione della frutta le sostanze coloranti, e quindi anche il licopene, vengono sintetizzati al meglio a una temperatura compresa tra 18 e 26 °C. Il pomodoro «Ayaş Domatesi» ha un elevato contenuto di licopene, circa 5916 mg/100 g.

Il clima del distretto di Ayaş offre le condizioni più adatte per l'impollinazione e lo sviluppo dei frutti. Le piantine vengono seminate a una distanza di 50-60 cm per i pomodori da tavola, di 25-30 cm se il prodotto è destinato all'industria e di 1,8-2,0 m tra due file. Questo metodo di piantagione rada utilizzato dai produttori e il terreno delle zone geografiche ad alto contenuto di potassio e ferro aumentano la resa e quindi le dimensioni dei frutti garantendo la circolazione dell'aria e l'esposizione al sole.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma del presente regolamento)

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT